

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

664° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2000

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 286

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2000

304^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e Grandi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Morgando e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

- **e della petizione n. 828 e del voto regionale n. 272 ad essi attinenti.**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Prima che si passi all'esame degli emendamenti presentati sul disegno di legge di bilancio, il senatore VEGAS richiama in via preliminare l'attenzione sull'emendamento 5.2.Tab.2.68, presentato dal Governo, con il quale vengono istituiti due capitoli – uno di parte capitale e uno di parte corrente – per l'attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento. Si tratta di un'iniziativa che non può non suscitare forti perplessità, in quanto con essa viene implicitamente ammesso che il Parlamento ha approvato alcune leggi senza la copertura finanziaria necessaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone pertanto che la Commissione sottoponga all'Assemblea una questione sospensiva affinché la discussione dei disegni di legge in titolo sia rinviata fino a quando il Governo non avrà informato il Parlamento su quali sono le leggi cui fa riferimento l'emendamento 5.2.Tab.2.68 e quali potranno essere gli effetti dell'approvazione di tale emendamento sugli stanziamenti iscritti nelle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria.

Chiede altresì che dell'iniziativa assunta dal Governo venga informato anche il Presidente del Senato affinché egli possa valutare tutte le connesse implicazioni.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'emendamento cui ha testé fatto riferimento il senatore Vegas è volto essenzialmente a immettere in bilancio gli effetti derivanti dai richiamati disegni di legge, approvati dal Senato in via definitiva, durante l'esame da parte della Camera dei documenti di bilancio.

Il senatore TAROLLI concorda con i rilievi svolti dal senatore Vegas e ritiene che quanto accaduto presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura dei disegni di legge di bilancio e finanziaria dimostri inequivocabilmente le carenze dell'attuale maggioranza di Governo.

Il presidente COVIELLO sottolinea come, con la presentazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68, il Governo abbia inteso assicurare soprattutto una maggiore trasparenza contabile e – rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORO – precisa che l'emendamento intende riflettere in bilancio le scelte politiche effettuate dal Parlamento con l'approvazione di alcuni provvedimenti legislativi.

Il senatore VEGAS ritiene insoddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo e ribadisce la gravità dell'iniziativa del Governo che implicitamente riconosce che il Parlamento ha approvato leggi prive della prescritta copertura finanziaria.

Dopo che il presidente COVIELLO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione respinge la proposta di questione sospensiva avanzata dal senatore Vegas.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

Il presidente COVIELLO fa presente che ai fini della valutazione di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 129, comma 3, si è evitato, ove possibile, una interpretazione letterale di tale norma regolamentare, in base alla quale in bilancio in seconda lettura non possono essere modificate previsioni correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Pertanto, gli emendamenti che va-

riano in aumento (e ove possibile in diminuzione) unità previsionali di base solo parzialmente determinate in legge finanziaria (articolato e tabelle) sono stati dichiarati ammissibili, in quanto riferiti alla quota che risulta determinata dal bilancio.

Dichiara pertanto inammissibili i seguenti emendamenti 5.2.Tab.2.5, 5.2.Tab.2.38, 5.2.Tab.2.41, 5.2.Tab.2.42, 5.2.Tab.2.46 (limitatamente alla unità previsionali di base 3.2.1.20), 5.2.Tab.2.48, 5.2.Tab.2.49, 5.2.Tab.2.50, 5.2.Tab.2.52, 5.2.Tab.2.53, 5.2.Tab.2.72, 5.2.Tab.2.73, 5.2.Tab.2.84, 5.2.Tab.2.93 (limitatamente alla unità previsionali di base 21.1.3.1), 5.2.Tab.2.94 (limitatamente alla unità previsionali di base 21.1.3.1), 5.3.Tab.3.1, 5.3.Tab.3.2, 5.3.Tab.3.3, 5.3.Tab.3.4, 5.3.Tab.3.5, 5.3.Tab.3.6, 5.5.Tab.5.4, 5.5.Tab.5.5, 5.5.Tab.5.6, 5.5.Tab.5.7, 5.6.Tab.6.1 e 5.14.Tab.14.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario MORGANDO illustra gli emendamenti 5.2.Tab.2.12 e 5.2.Tab.2.13. Illustra poi l'emendamento 5.2.Tab.2.11 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 5.2.Tab.2.11 (nuovo testo). Rinuncia, infine, ad illustrare gli altri emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2.

Col parere favorevole del relatore sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.1, 5.2.Tab.2.2, 5.2.Tab.2.3, 5.2.Tab.2.4, 5.2.Tab.2.6, 5.2.Tab.2.7, 5.2.Tab.2.8, 5.2.Tab.2.9 e 5.2.Tab.2.10.

Col parere favorevole del relatore sono posti ai voti e approvati gli emendamenti 5.2.Tab.2.11 (nuovo testo), 5.2.Tab.2.12 e 5.2.Tab.2.13.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.2.Tab.2.14.

Accogliendo un invito del relatore, il senatore MORO ritira gli emendamenti 5.2.Tab.2.15 e 5.2.Tab.2.18.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.16, 5.2.Tab.2.17 e 5.2.Tab.2.19.

Col parere favorevole del relatore e del sottosegretario MORGANDO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.2.Tab.2.20.

Il sottosegretario di Stato MORGANDO ritira l'emendamento 5.2.Tab.2.39 e l'emendamento 5.2.Tab.2.44.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.21, 5.2.Tab.2.22, 5.2.Tab.2.23, 5.2.Tab.2.24, 5.2.Tab.2.25, 5.2.Tab.2.26, 5.2.Tab.2.27, 5.2.Tab.2.28, 5.2.Tab.2.29, 5.2.Tab.2.30, 5.2.Tab.2.31, 5.2.Tab.2.32, 5.2.Tab.2.33, 5.2.Tab.2.34, 5.2.Tab.2.35, 5.2.Tab.2.36, 5.2.Tab.2.37, 5.2.Tab.2.40, 5.2.Tab.2.43, 5.2.Tab.2.45, 5.2.Tab.2.46 (limitatamente alla parte ammissibile), 5.2.Tab.2.47 e 5.2.Tab.2.51.

Il sottosegretario MORGANDO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 5.2.Tab.2.54.

Il senatore MARINO aggiunge la sua firma all'emendamento 5.2.Tab.2.54 e insiste per la votazione dell'emendamento.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.54, 5.2.Tab.2.55, 5.2.Tab.2.56, 5.2.Tab.2.57, 5.2.Tab.2.58, 5.2.Tab.2.59, 5.2.Tab.2.60, 5.2.Tab.2.61, 5.2.Tab.2.62, 5.2.Tab.2.63 e 5.2.Tab.2.64.

Dopo un intervento del senatore VEGAS, che esprime perplessità sulla copertura a carico dei fondi di riserva, il sottosegretario GIARDA propone di accantonare gli emendamenti 5.2.Tab.2.65 e 5.2.Tab.2.67, al fine di individuare una diversa copertura.

Convieni la Commissione.

Il relatore FERRANTE invita a ritirare l'emendamento 5.2.Tab.2.66.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario MORGANDO.

Il senatore GUBERT aggiunge la sua firma all'emendamento 5.2.Tab.2.66 e insiste per la votazione dell'emendamento che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VEGAS annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.2.Tab.2.68, rifacendosi alle considerazioni già svolte nel corso della seduta.

Il senatore TAROLLI annuncia il voto contrario del Gruppo del Centro Cristiano Democratico sull'emendamento 5.2.Tab.2.68.

Il senatore CURTO annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, evidenziando come la proposta emendativa in votazione denunci chiaramente lo stato di confusione esistente all'interno della maggioranza.

Il senatore MORO annuncia il voto contrario del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

Il sottosegretario GIARDA prende la parola per sottolineare come l'emendamento 5.2.Tab.2.68 si limiti a recepire e a formalizzare una prassi che ha sempre accompagnato l'esame dei documenti di bilancio, in base alla quale non è possibile utilizzare, in questa sede, a fini di copertura risorse già utilizzate per precedenti finalizzazioni legislative.

Col parere favorevole del relatore, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 5.2.Tab.2.68 e 5.2.Tab.2.69.

Il sottosegretario MORGANDO ritira l'emendamento 5.2.Tab.2.70.

Col parere contrario del relatore e del sottosegretario MORGANDO, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.71, 5.2.Tab.2.74, 5.2.Tab.2.75, 5.2.Tab.2.76, 5.2.Tab.2.77, 5.2.Tab.2.78, 5.2.Tab.2.79, 5.2.Tab.2.80, 5.2.Tab.2.81, 5.2.Tab.2.82, 5.2.Tab.2.83, 5.2.Tab.2.85, 5.2.Tab.2.86, 5.2.Tab.2.87, 5.2.Tab.2.88, 5.2.Tab.2.89, 5.2.Tab.2.90, 5.2.Tab.2.91, 5.2.Tab.2.92, 5.2.Tab.2.93 (limitatamente alla parte ammissibile), 5.2.Tab.2.94 (limitatamente alla parte ammissibile), 5.2.Tab.2.95 e 5.2.Tab.2.96.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.3.Tab.3.7 riferito all'articolo 3.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarlo, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.3.Tab.3.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il presidente COVIELLO dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.4.Tab.4.3, 5.4.Tab.4.4, 5.4.Tab.4.6, 5.4.Tab.4.5.

Col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.4.Tab.4.1 e 5.4.Tab.4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.5.Tab.5.1, 5.5.Tab.5.2 e 5.5.Tab.5.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.6.Tab.6.2 riferito all'articolo 6.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarlo, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.6.Tab.6.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.7.Tab.7.1, 5.7.Tab.7.2 e 5.7.Tab.7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.8.Tab.8.1, 5.8.Tab.8.2, 5.8.Tab.8.3, 5.8.Tab.8.4, 5.8.Tab.8.5.

Col parere favorevole del relatore è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 5.8.Tab.8.6.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 5.8.Tab.8.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.9.Tab.9.1 e 5.9.Tab.9.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, posto ai voti è approvato l'emendamento 11.1.

Col parere contrario del relatore del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.11.Tab.11.1, 5.11.Tab.11.2 e 5.11.Tab.11.3.

Dopo che il senatore MORO ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 5.11.Tab.11.4, col parere contrario del relatore e del rappre-

sentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti tale emendamento, nonché gli emendamenti 5.11.Tab.11.5, 5.11.Tab.11.6 e 5.11.Tab.11.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.12.Tab.12.3.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.12.Tab.12.1, 5.12.Tab.12.2, 5.12.Tab.12.4, 5.12.Tab.12.5, 5.12.Tab.12.6 e 5.12.Tab.12.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.13.Tab.13.1, 5.13.Tab.13.2 e 5.13.Tab.13.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.16.Tab.16.1, 5.16.Tab.16.2, 5.16.Tab.16.3 e 5.16.Tab.16.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.18.Tab.18.1 e 5.18.Tab.18.2.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario GIARDA invita la Commissione a respingere gli emendamenti del Governo 5.2.Tab.2.65 e 5.2.Tab.2.67 al fine di consentire una loro ripresentazione nel corso del successivo esame in Assemblea, in una diversa formulazione per quanto riguarda le modalità di copertura.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.2.Tab.2.65 e 5.2.Tab.2.67.

Col parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo sono poi posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 5.4.Tab.4.3, 5.4.Tab.4.4, 5.4.Tab.4.6 e 5.4.Tab.4.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Il presidente COVIELLO fa presente che con l'approvazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68 al disegno di legge di bilancio, alcuni accantonamenti di Tabella A e B risultano modificati e, in alcuni casi, non più sussistenti. Risultano quindi inammissibili gli emendamenti al disegno di legge finanziaria che insistono sui citati accantonamenti. Quanto agli emendamenti che utilizzano in alternativa varie modalità di copertura – tra cui le risorse di cui ai richiamati accantonamenti – si intende valido il riferimento alle altre modalità di copertura e sulla quota disponibile delle Tabelle A e B. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 1.6, 2.37, 2.35, 2.96, 2.38, 2.34, 2.94, 2.33, 2.210, 2.202, 2.87, 2.81, 2.84, 2.169, 2.3, 2.80, 2.162, 2.72, 2.43, 2.71, 2.93, 2.32, 2.99, 2.77, 2.48, 2.91, 2.74, 2.73, 2.75, 2.1, 2.110, 2.176, 3.17, 3.16, 3.0.8, 4.13, 5.14, 5.17, 5.86, 5.95, 5.12, 5.41, 5.16, 5.38, 5.66, 5.87, 5.97, 5.31, 5.32, 5.90, 5.1, 5.92, 5.10, 5.11, 5.15, 5.37, 5.40, 5.88, 5.96, 5.18, 5.5, 5.24, 5.0.6 e 5.0.2.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 1.2, evidenziando che la modifica da esso proposta all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria intende richiamare l'attenzione su una modalità di redazione della disposizione in esame che appare sostanzialmente elusiva del rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria definiti in sede di Unione Europea.

Rinuncia poi ad illustrare gli altri emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario MORGANDO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.5.

Col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Col parere favorevole del relatore, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1.

Col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.4.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO, il sottosegretario di Stato GIARDA precisa che l'espressione «maggiore crescita economica» contenuta nell'emendamento 1.3 deve intendersi riferita alle previsioni pluriennali e ai saldi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Col parere favorevole del relatore è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.3.

Col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.5, 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 2.100, sottolineando come esso sia volto a coprire gli oneri relativi alle spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo.

Il senatore RECCIA aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati da senatori appartenenti al Gruppo Alleanza Nazionale e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 2.11, evidenziando come esso sia volto ad evitare che della riduzione dell'IRPEF sulla prima casa beneficino anche gli immobili di lusso situati nelle categorie catastali A1, A8 E A9 e rilevando, altresì, come tale proposta emendativa consentirebbe di recuperare risorse che potrebbero essere utilizzate per ridurre, su altri versanti, il carico fiscale gravante sulle fasce sociali più deboli. Illustra poi gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 che si collocano anch'essi nella prospettiva di intervenire soprattutto per una maggiore tutela dei soggetti meno abbienti.

Il senatore MORANDO ritira l'emendamento 2.83.

Il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 2.7 e 2.8 che, pur tecnicamente diversi, si muovono nella stessa prospettiva degli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 testé illustrati dal senatore Cò.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 2.68, sottolineando l'intenzione razionalizzatrice della proposta emendativa in questione.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 2.30 evidenziando come esso intenda sostituire le detrazioni per carichi di famiglia con lo strumento delle deduzioni e ciò in quanto tale strumento appare in grado di assicurare una più effettiva perequazione tra le diverse fasce reddituali. Illustra poi gli emendamenti 2.23, 2.27, 2.28 e 2.29.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 2.85 al quale aggiunge la sua firma il senatore DE MARTINO Guido.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.121.

Il senatore AZZOLLINI, nell'illustrare gli emendamenti 2.66 e 2.67, sottolinea la necessità di incrementare le detrazioni per spese di trasporto, soprattutto in relazione a trasferimenti di studenti, alle spese scolastiche in generale e alle rette corrisposte a case di ricovero per anziani, al fine di incentivare l'investimento di risorse in formazione e agevolare la tutela degli anziani.

Il senatore GUBERT, nell'illustrare l'emendamento 2.24, sollecita una riflessione sui vincoli esistenti sulle detrazioni connesse con i mutui per ristrutturazioni immobiliari di prime abitazioni, la cui normativa vigente sembra privilegiare i soggetti ad elevato reddito.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 2.6, finalizzato a consentire l'integrale fruizione della detrazione per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, anche nel caso in cui uno dei coniugi non presenta la necessaria capienza.

Il relatore GIARETTA fa presente che l'emendamento 2.95 è analogo all'emendamento 2.87 da lui presentato e dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria: sollecita quindi una valutazione positiva dell'emendamento 2.95, segnalando che la copertura appare sovradimensionata rispetto all'onere.

Il senatore NAPOLI, dopo aver condiviso le osservazioni del relatore sull'emendamento 2.95 presentato dalla propria parte politica, sollecita il rappresentante delle Finanze a fornire una più corretta quantificazione del relativo onere.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 2.180 che consente l'integrale detrazione del canone di locazione in caso di destinazione a prima abitazione.

Il senatore MORO, nel condividere le finalità dell'emendamento teste illustrato, si sofferma sull'emendamento 2.111 finalizzato a consentire le agevolazioni fiscali vigenti anche per i titolari di contratti di locazione non stipulati in base a contratti concordati. Illustra altresì l'emendamento 2.113.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 2.25, sottolineando la necessità di adeguare i criteri per definire uno spostamento ai fini dell'attività lavorativa, ritenendo inadeguata la previsione di 100 chilometri. Illustra altresì gli emendamenti 2.26 e 2.31, in relazione ai quali contesta la fissazione di criteri che non tengano conto del numero di figli a carico.

Il senatore ALBERTINI, nell'evidenziare le finalità dell'emendamento 2.4, peraltro contenute altresì in un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, sottolinea l'opportunità di prevedere la detraibi-

lità dell'ICI al fine delle imposte sui redditi, soprattutto per le categorie a più basso reddito. Si sofferma inoltre sulla copertura finanziaria proposta, che prevede l'incremento dell'aliquota dell'IRAP per istituti bancari ed assicurativi, in tal modo consentendo un incremento di gettito che a suo avviso appare coerente con una più equa ripartizione del carico tributario.

Il senatore PEDRIZZI illustra alcune proposte modificative, tra cui gli emendamenti 2.126 e 2.60, finalizzate a introdurre una deduzione per i lavoratori dipendenti e autonomi, a modificare la tassazione degli amministratori delle ONLUS, a prevedere e a chiarire l'applicabilità della normativa di cui all'articolo 17 comma 4-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986 anche nel caso di licenziamento.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 2.0.1 che introduce una detrazione forfettaria per le spese sostenute dagli insegnanti per aggiornamento e formazione: sottolinea peraltro che di tale agevolazione si dovrebbe comunque tenere conto nell'ambito della contrattazione per il rinnovo contrattuale per il personale scolastico.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.40, 2.10, 2.55, 2.134 e 2.183.

Il relatore GIARETTA, pur condividendo in linea generale l'opportunità di applicare al reddito imponibile il criterio del reddito familiare, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.69 anche in relazione alle coperture proposte.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo e favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento 2.69 viene respinto.

Il relatore GIARETTA, nell'esprimere il parere sull'emendamento 2.100, fa presente che esistono varie proposte recanti agevolazioni in relazione alle spese di trasporto sostenute da studenti della scuola dell'obbligo. Dopo aver precisato che in tale settore vi è già un sostegno pubblico corrispondente alla quota del bilancio e delle aziende di trasporto non coperta dalle tariffe, sottolinea che si tratta di una disposizione estremamente onerosa dell'ordine di alcune centinaia di miliardi.

Il sottosegretario D'AMICO, nel confermare che la quantificazione dell'onere degli emendamenti sia aggira tra i 600 e i 1.100 miliardi e che l'introduzione di limiti di spesa non sembra ridurre l'onere, invita a ritirare l'emendamento e in alternativa si esprime in senso contrario.

Il senatore ROSSI fa presente che il ripiano delle aziende di trasporto è a carico degli enti locali e non a carico dello Stato. Esprime peraltro perplessità sulla quantificazione indicata dal rappresentante delle Finanze

e sollecita una riflessione sugli altri emendamenti in materia analoga proposti dalla propria parte politica.

L'emendamento 2.100 viene quindi respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.182 analogo all'emendamento 2.154.

Il senatore VEGAS esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.182, sollecitando una riflessione sulle esternalità positive che deriverebbero dall'approvazione di tali emendamenti. Dichiara inoltre che la soluzione di incentivare fiscalmente le spese di trasporto risulta preferibile rispetto alle operazioni di ripianare i disavanzi, consentendo la riduzione dei costi di gestione, una migliore trasparenza dei bilanci delle aziende e un servizio più efficiente.

Il senatore TAROLLI, nell'aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.182 e 2.154, concorda con le finalità degli emendamenti che introdurrebbero un sostegno alla formazione dei giovani alleviando gli oneri a carico delle famiglie numerose e realizzando una concreta politica di tutela del ruolo sociale della famiglia.

Il senatore PEDRIZZI, nell'esprimere il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.154, ricorda il negativo esempio adottato dalla precedente Giunta regionale del Lazio e sottolinea l'opportunità di introdurre le richiamate detrazioni in favore delle famiglie meno abbienti.

I senatori ROSSI e MORO si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 2.182 e 2.154.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.182 e 2.154 sono quindi respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.153, 2.90, 2.200, 2.157 e 2.147.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alle valutazioni del Governo, il sottosegretario D'AMICO invita a ritirare l'emendamento 2.79 ritenendo preferibile la formulazione del testo.

L'emendamento 2.79 viene quindi respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.120, 2.11, 2.78, 2.148, 2.12, 2.105, 2.13, 2.152, 2.127, 2.137, 2.15, 2.102 e 2.103.

Con il voto favorevole dei senatori ALBERTINI e MARINO e con il voto contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso negativo sugli emendamenti 2.145 e 2.68, separatamente posti ai voti, tali emendamenti vengono quindi respinti.

Il senatore GUBERT esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.30, sottolineando che le detrazioni vigenti penalizzano i nuclei familiari numerosi; non ritiene accettabile la soluzione proposta, in base alla quale a parità di reddito imponibile, risultano meno agevolati i nuclei familiari numerosi che presentano spese di entità superiore per il mantenimento dei figli. Sottolinea quindi l'opportunità di trasformare le detrazioni vigenti in deduzioni dal reddito.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che la proposta del senatore Gubert, nel sostituire la detrazione con una deduzione privilegia i soggetti con reddito più elevato, tenuto conto che nel primo caso risulta un beneficio uniforme corrispondente all'importo della detrazione, nell'altro caso un vantaggio parametrato sull'aliquota marginale del contribuente e quindi crescente con il reddito del contribuente.

Il senatore PEDRIZZI fa presente che la propria parte politica ha presentato alcune proposte emendative che non ribaltano la logica delle detrazioni, ma ne incrementano l'importo rispetto alla proposta del Governo, nella consapevolezza che l'unico strumento per agevolare effettivamente le famiglie numerose o gravate da oneri per il sostegno di disabili è il criterio del reddito familiare di base che tenga conto non solo del reddito disponibile, ma anche della composizione familiare.

Il senatore ROSSI rileva la contraddittorietà dell'opinione espressa dal sottosegretario rispetto alle dichiarazioni del ministro Visco.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.30 viene respinto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.23, 2.158 e 2.159.

Sull'emendamento 2.27 il RELATORE ritiene opportuno un approfondimento della questione, da rinviarsi in sede di esame dell'Assemblea.

Concorda con tale osservazione il sottosegretario D'AMICO.

Il senatore GUBERT chiede che la Commissione si esprima sull'emendamento 2.27, preannunciandone la riformulazione per l'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 2.27 viene respinto.

Con analoghe motivazioni si esprimono il RELATORE e il rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.28 e 2.29 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.97, 2.51, 2.52, 2.53, 2.167, 2.119 e 2.116.

Il RELATORE ritiene opportuno approfondire per l'esame in Assemblea i contenuti dell'emendamento 2.85.

Il sottosegretario D'AMICO condivide l'opinione del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.85 viene respinto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.70, 2.56, 2.178, 2.16, 2.17, 2.133, 2.39, 2.62, 2.156, 2.18 e 2.121.

Il RELATORE si esprime poi favorevolmente sull'emendamento 2.88, presentato dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.88 viene approvato.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.181, 2.66, 2.67 e 2.19.

Sull'emendamento 2.24, dopo che il RELATORE e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, interviene il senatore GUBERT. Successivamente il sottosegretario D'AMICO motiva la contrarietà del Governo, riepilogando le condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a richiedere l'agevolazione per la ristrutturazione della casa di abitazione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, posto ai voti, l'emendamento 2.24 viene respinto.

Sull'emendamento 2.2 il RELATORE si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO, pur comprendendo le motivazioni equitative sottese all'emendamento – laddove si vuole consentire al coniuge «incapiente» di trasferire sul reddito dell'altro coniuge la detrazione per gli interessi sul mutuo fondiario – giudica insufficiente la quantificazione degli oneri finanziari. Egli peraltro si riserva di approfondire la questione per l'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 viene respinto.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 2.106.

La Commissione poi respinge analogamente anche gli emendamenti 2.155 e 2.6, sempre relativi alla detraibilità da parte dei due coniugi delle spese per interessi sui mutui fondiari, sui quali il sottosegretario D'AMICO ribadisce la posizione già espressa.

Sull'emendamento 2.163 il RELATORE si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere contrario sottolineando la rilevanza degli oneri finanziari.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI invita la Commissione ad esprimersi sull'emendamento, preannunciandone la riproposizione in Assemblea in caso di voto contrario, trattandosi in particolare di agevolare le giovani coppie.

Il senatore VENTUCCI ricorda che un analogo disegno di legge è all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Posto ai voti l'emendamento 2.163 viene respinto.

Sull'emendamento 2.95 il RELATORE esprime parere favorevole.

Il sottosegretario D'AMICO si riserva di verificare successivamente la congruità della copertura prevista, esprimendo peraltro parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.95 viene quindi respinto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.179, 2.180, 2.111, 2.20, 2.107, 2.150, 2.149, 2.21, 2.25, 2.26, 2.31, 2.76, 2.115, 2.14, 2.22, 2.164, 2.146, 2.151, 2.101, 2.138, 2.65, 2.136, 2.108, 2.161, 2.144, 2.64, 2.104, 2.42, 2.41, 2.113, 2.140, 2.143, 2.63, 2.142, 2.141, 2.135, 2.114, 2.122 e 2.112.

Sull'emendamento 2.165 il RELATORE esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato prevedendo la sostituzione del periodo di tre anni con quella dei diciotto mesi.

Accogliendo la proposta del RELATORE l'emendamento 2.165 viene pertanto riformulato (2.165 Nuovo testo).

Il sottosegretario D'AMICO si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.165 (Nuovo testo).

Il senatore VEGAS, facendo presente che la propria parte politica ha presentato un analogo emendamento, ritira l'emendamento 2.59 e aggiunge la firma all'emendamento 2.165 (nuovo testo).

Analogamente si esprimono i senatori ALBERTINI, TAROLLI e PEDRIZZI.

Posto ai voti, l'emendamento 2.165 (nuovo testo) è approvato.

Su richiesta della senatrice Mazzuca Poggiolini il presidente COVIELLO specifica che l'emendamento 2.166 è da ritenersi assorbito in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento precedente.

Sull'emendamento 2.4 il RELATORE e il Rappresentante del Governo invitano i presentatori al ritiro.

Il senatore ALBERTINI chiede alla Commissione di esprimersi, preannunciando la presentazione dell'emendamento in Assemblea in caso di voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 viene respinto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.139, 2.54 e 2.160.

Sull'emendamento 2.82 il RELATORE chiede di accantonarlo e il sottosegretario D'AMICO condivide tale orientamento.

Dopo un intervento del presidente COVIELLO, l'emendamento 2.82 viene invece posto ai voti e respinto.

Il relatore GIARETTA si riserva di ripresentare l'emendamento 2.82 per l'Assemblea.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO sull'emendamento 2.5, interviene il senatore ALBERTINI, il quale riepiloga l'iter parlamentare della disposizione con-

cernente la detraibilità delle spese sostenute per le cure veterinarie in favore di animali da affezione, ricordando come la disposizione contenuta nella legge n. 342 del 21 novembre 2000 tradisce il significato sociale della norma da lui proposta e sostenuta. Ribadisce pertanto la volontà di introdurre la detraibilità per le spese veterinarie per un importo non superiore a lire 500.000, senza alcuna franchigia.

Il sottosegretario D'AMICO ricorda che la franchigia di lire 250.000 prevista dalla normativa vigente risponde sia ad un criterio di omogeneità rispetto alla detraibilità delle spese mediche, sia alla esigenza di rendere meno oneroso per il bilancio dello Stato la innovazione della detraibilità delle spese veterinarie.

Il senatore FERRANTE invita il senatore Albertini a ritirare l'emendamento, paventando il rischio di continue modifiche della legislazione fiscale su un aspetto sicuramente marginale.

Il senatore ALBERTINI, prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario, ritiene comunque opportuno impegnare il Governo con uno specifico ordine del giorno, che si riserva di presentare in Assemblea.

Dopo un intervento del senatore ROSSI, posto ai voti l'emendamento 2.5 viene respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge l'emendamento 2.44.

Con il parere favorevole del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 2.86 presentato dal Relatore.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.92 e 2.45.

Su tutti gli emendamenti concernenti il trattamento tributario delle spese assolate dagli amministratori di organizzazioni senza scopo di lucro il RELATORE si rimette al parere del Sottosegretario.

Il sottosegretario D'AMICO ricorda che i redditi percepiti dagli amministratori sono stati di recente assimilati dal punto di vista tributario ai redditi di lavoro dipendente, ragion per cui anche il regime delle spese sostenute per la produzione del reddito di tali soggetti va assimilato a quello previsto per tale categoria di reddito: non è opportuno quindi reintrodurre una valutazione analitica delle spese per la produzione del reddito. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti concernenti tale materia.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.49, 2.58 e 2.61.

Sull'emendamento 2.9 il RELATORE si rimette al parere del Governo, ritenendo comunque la questione del trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori frontalieri meritevoli di particolare attenzione.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere contrario sull'emendamento 2.9, giudicando inopportuna una proroga della entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di reddito dei lavoratori frontalieri, questione che può essere risolta esclusivamente con la stipula di convenzioni internazionali con gli Stati interessati, al fine di evitare la doppia imposizione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.9.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 2.171, il senatore AZZOLINI ne raccomanda l'approvazione evidenziandone il carattere di agevolazione a favore di soggetti disabili.

Il sottosegretario D'AMICO, pur condividendo le finalità dell'emendamento, richiama l'esigenza di preservare l'omogeneità e la organicità delle misure tributarie, la cui finalità principale non è quella di sostenere il reddito di soggetti particolarmente deboli.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori VEGAS e ROSSI, interviene il senatore PEDRIZZI, il quale motiva la sottoscrizione dell'emendamento con la osservazione che solo lo strumento fiscale può attualmente sopperire all'assenza di una efficace politica di sostegno a favore dei disabili.

Posto ai voti, l'emendamento 2.171 viene respinto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.175, 2.174, 2.173, 2.172, 2.132, 2.131, 2.130, 2.129, 2.128, 2.126, 2.125, 2.124, 2.123, 2.118, 2.117, 2.109, 2.98, 2.177, 2.168, 2.89, 2.36, 2.50 e 2.60.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.18, 2.0.17, 2.0.16, 2.0.15, 2.0.14, 2.0.12, 2.0.11 e 2.0.10.

Dopo l'espressione di un analogo parere contrario sull'emendamento 2.0.13, la senatrice Mazzuca Poggiolini né preannuncia la ripresentazione in Assemblea in caso di voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.13 viene respinto.

Sull'emendamento 2.0.1 il RELATORE e il Rappresentante del Governo invitano i presentatori al ritiro.

Il senatore BERGONZI chiede che la Commissione si esprima sull'emendamento 2.0.1, preannunciando la riproposizione in Assemblea in caso di voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 viene respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.0.2, sul quale si erano pronunciati in senso sfavorevole sia il RELATORE che il Rappresentante del Governo.

Accogliendo l'invito del relatore il senatore FERRANTE ritira l'emendamento 2.0.3.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.0.4 a condizione che esso sia riformulato sopprimendo i commi 1 e 3 e la correlata norma di copertura.

Il senatore FERRANTE riformula conseguentemente l'emendamento 2.0.4 (Nuovo testo).

Su tale nuovo testo aggiungono la firma i senatori VENTUCCI, TAROLLI, ALBERTINI, VEGAS e AZZOLLINI.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.4 (Nuovo testo) viene accolto.

Con separate votazioni, e dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

305^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'AMICO e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

- **e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore VEGAS illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo in esame, osservando la scarsa incisività della riduzione prevista dell'aliquota IRPEG proposta dal Governo rispetto alle riduzioni del carico fiscale sulle imprese previste dai Governi di altri paesi europei.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT per illustrare gli emendamenti 3.22 e 3.0.14.

I restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.21, 3.8, 3.14, 3.9, 3.13, 3.18, 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.10, 3.19, 3.6 e 3.12.

Il senatore VEGAS, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.20, osserva che, se la proposta di una generale riduzione dell'aliquota IRPEG nelle zone di intervento dell'obiettivo 1 fosse stata costruita in maniera più accorta dal Governo, diverso sarebbe stato l'atteggiamento della Commissione dell'Unione Europea.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 3.20 viene respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni e con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.5, 3.7, 3.22, 3.0.4, 3.0.1, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.2 e 3.0.6.

Il relatore GIARETTA, pur condividendo il merito della previsione contenuta nell'emendamento 3.0.7, formula sul medesimo un parere contrario ritenendo inadeguata la copertura prevista.

Anche il senatore VEGAS concorda con l'intento dell'emendamento, ma dichiara di non dividerne l'ambito applicativo, a suo avviso inopportuno limitato al settore pubblico.

Il presidente COVIELLO non è d'accordo con quest'ultima interpretazione, mentre il sottosegretario D'AMICO formula un parere contrario sull'emendamento condividendo le motivazioni esposte dal relatore.

L'emendamento 3.0.7, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 3.0.9, il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo mentre il sottosegretario D'AMICO manifesta un avviso contrario osservando che la soluzione proposta dall'emendamento è già ricavabile, in via interpretativa, dal testo del disegno di legge finanziaria trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento, riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 3.0.9, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, poi, con distinte votazioni, e con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, respinge anche gli emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13 e 3.0.14.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4 rilevando l'inutilità di quanto previsto dall'articolo in esame.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.11 e 4.4.

Prende quindi la parola il senatore CÒ, che manifesta perplessità sulla formulazione dell'articolo ed illustra quindi l'emendamento 4.2, volto a destinare ai lavoratori dipendenti i proventi derivanti dall'emersione di base imponibile prodotta dalle misure previste dall'articolo 92 del disegno di legge.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo l'emendamento è respinto dalla Commissione, che respinge altresì l'emendamento 4.10.

Il sottosegretario D'AMICO illustra quindi l'emendamento 4.100, che sostituisce il comma 2 dell'articolo in esame evitando l'uso improprio del termine «accertamento». L'articolo in esame, infatti, riferendosi alle proiezioni relative al periodo 2001-2005, può richiamare solo previsioni di entrata e non entrate accertate.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore FIGURELLI replica il presidente COVIELLO, che reputa sufficientemente definito l'intento dell'emendamento.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.100 è approvato dalla Commissione che respinge invece, con distinte votazioni e con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.6 e 4.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.30, 5.68, 5.84, 5.85, 5.77, 5.35, 5.34, 5.51 e 5.52.

Il relatore GIARETTA formula un parere contrario sull'emendamento 5.22, rilevando che la previsione in esso contenuta potrà comunque essere riproposta in occasione dell'esame in Assemblea correggendo la clausola di copertura finanziaria. Analogo avviso formula il sottosegretario D'AMICO.

L'emendamento 5.22, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con distinte votazioni, ed il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo respinge anche gli emendamenti 5.29, 5.72, 5.53, 5.36, 5.69, 5.80 e 5.42.

Il relatore GIARETTA ritiene fondata la proposta contenuta nell'emendamento 5.43, che sostanzialmente corrisponde a quanto previsto dall'emendamento 5.10, ma ritiene che debba essere comunque prevista una differente copertura finanziaria. Esprime quindi un parere contrario, rilevando che la questione potrà essere riproposta in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea. Si associa a queste considerazioni il sottosegretario D'AMICO, mentre il presidente COVIELLO prende atto che la questione potrà essere riproposta nel corso dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 5.43, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, con distinte votazioni, ed il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo respinge gli emendamenti 5.45, 5.82, 5.44 e 5.48.

Il relatore GIARETTA propone l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.28 e 5.71, riservandosi di formulare una proposta che vada nel senso indicato dagli emendamenti, volta quindi a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese che non rientrano nell'ambito applicativo della cosiddetta DIT.

Il senatore PEDRIZZI sottopone all'attenzione del relatore l'emendamento 5.44 che persegue, a suo avviso, la medesima finalità.

Il presidente COVIELLO, alla luce delle argomentazioni del relatore, dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.28 e 5.71.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo viene invece respinto l'emendamento 5.75.

Il senatore ROSSI precisa che l'emendamento 5.23 è volto a correggere alcune distorsioni che si realizzano nell'uso degli studi di settore.

Il sottosegretario D'AMICO ritiene la questione fondata; si tratta infatti di evitare che gli incrementi di prezzo di fattori, rilevanti ai fini degli studi di settore, si traducano in un proprio incremento del volume d'affari presunto. Osserva peraltro che questa materia risulta delegificata, e invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento manifestando la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento e lo trasforma in un ordine del giorno.

Con distinte votazioni ed il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti 5.67 e 5.200.

Sull'emendamento 5.33 il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo.

Il senatore D'ALÌ, nel condividere lo spirito dell'emendamento, osserva che il medesimo intento persegue l'emendamento 5.76 a sua firma.

Il presidente COVIELLO osserva che gli emendamenti 5.33 e 5.76 sembrano incidere su materie di competenza regionale, mentre il senatore FERRANTE rileva che l'emendamento 5.33 appare più chiaramente formulato rispetto all'emendamento 5.76.

Il senatore D'ALÌ ritira quindi l'emendamento 5.76 e sottoscrive l'emendamento 5.33 sul quale il sottosegretario D'AMICO formula un parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 5.33, è approvato dalla Commissione, che, con distinte votazioni ed il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, respinge gli emendamenti 5.3 e 5.89.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi l'emendamento 5.74 che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, viene respinto dalla Commissione. Con distinta votazione la Commissione respinge altresì, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.25.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi l'emendamento 5.79, il cui intento è quello di equiparare la pesca e l'attività agricola.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento è respinto dalla Commissione che, con distinte votazioni, ed il parere contrario del rappresentante del Governo e del RELATORE respinge altresì gli emendamenti 5.81 e 5.83.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 5.78 che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 5.201, 5.202 e 5.203.

Sugli emendamenti 5.73 e 5.91, di analogo contenuto, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo, mentre il sottosegretario D'AMICO formula un parere contrario, riservandosi comunque di approfondire la questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ prende atto di questo impegno.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.73 e 5.91 sono respinti dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA ritiene meritevole di considerazione la previsione contenuta negli emendamenti 5.21, 5.27 e 5.70, dei quali occorrerebbe tuttavia verificare, in vista dell'esame in Assemblea, la copertura finanziaria.

Il sottosegretario D'AMICO esprime un parere conforme a quello del relatore, mentre il senatore D'ALÌ si riserva di riproporre, in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, l'emendamento 5.70.

Posti ai voti, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.21, 5.27 e 5.70.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo la Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti 5.19 e 5.63.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti 5.93 e 5.94 che recano semplici correzioni formali alle disposizioni dei commi 10 e 11 dell'articolo in esame. Su questi emendamenti il sottosegretario D'AMICO formula un parere favorevole.

L'emendamento 5.93, posto ai voti, è accolto dalla Commissione che respinge invece, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.62. La Commissione approva quindi l'emendamento 5.94.

Il relatore GIARETTA propone di accantonare l'emendamento 5.98, che potrà essere più opportunamente esaminato in occasione della discussione degli emendamenti relativi all'articolo 19.

Il presidente COVIELLO, alla luce di queste argomentazioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.98.

Il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 5.2, mentre il senatore D'ALÌ manifesta perplessità sulla copertura finanziaria di questa proposta. A quest'ultimo rilievo replica il senatore MARINO osservando che l'emendamento potrebbe garantire un maggior gettito.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è quindi approvato dalla Commissione che respinge invece, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.6.

Il relatore GIARETTA ritiene condivisibili le previsioni contenute negli emendamenti 5.7 e 5.8, ma avanza perplessità sulla clausola di copertura, perplessità condivise dal sottosegretario D'AMICO.

Gli emendamenti 5.7 e 5.8, posti ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione.

Sull'emendamento 5.13, il relatore GIARETTA, si rimette alla valutazione del Governo, mentre il sottosegretario D'AMICO osserva che la materia è delegificata ed invita pertanto il presentatore al ritiro.

Il senatore CRESCENZIO insiste per la votazione dell'emendamento 5.13 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA si rimette, quanto all'emendamento 5.26, alla valutazione del sottosegretario D'AMICO che invita i presentatori al ritiro dello stesso.

Il senatore MUNDI ritira quindi l'emendamento 5.26.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo formulano un parere contrario sull'emendamento 5.9 che reca, a loro avviso, oneri consistenti.

Il senatore FERRANTE fa suo l'emendamento ed insiste per la sua votazione.

L'emendamento 5.9, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con distinta votazione e con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, respinge l'emendamento 5.39.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 5.47 sul quale formulano un parere contrario il RELATORE e il rappresentante del Governo.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con distinta votazione ed il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, respinge altresì l'emendamento 5.4.

Il senatore PEDRIZZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.46 che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione.

Il presidente COVIELLO avverte che l'emendamento 5.0.1 è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla Commissione giustizia insieme ad altri emendamenti che, come questo, prevedono la istituzione di nuove case da gioco ovvero comunque incidono sul sistema sanzionatorio penale. Dispone dunque l'accantonamento dell'emendamento.

Il relatore GIARETTA propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 5.0.3, al fine di meglio verificarne la copertura finanziaria.

Il presidente COVIELLO, accogliendo questa proposta, dispone l'accantonamento anche di quest'ultimo emendamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono invece respinti dalla Commissione gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5.

Sull'emendamento 5.0.7 il RELATORE si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo, ritenendo insoddisfacente la formulazione della copertura finanziaria.

Il sottosegretario D'AMICO, nel formulare un parere contrario sull'emendamento, si riserva di approfondire la questione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 5.0.8, richiesta accolta dal presidente COVIELLO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.0.9 viene respinto dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore D'ALÌ il quale ricorda di aver formulato, insieme alla senatrice Bucciarelli, un emendamento aggiuntivo relativo alla istituzione di nuove case da gioco. Reputa quindi, inopportuno trattare la questione in via incidentale, come proposto invece dall'emendamento 5.0.1.

Il presidente COVIELLO chiarisce di aver disposto l'accantonamento del citato emendamento, come di tutti gli altri emendamenti relativi alla istituzione di nuove case da gioco, al fine di acquisire il parere della Commissione giustizia.

Il senatore D'ALÌ ribadisce che la materia non può essere trattata in modo incidentale, ed esaminata al solo fine di trovare una copertura finanziaria per altre iniziative. Reputa quindi più opportuno esaminare la questione in occasione della discussione degli emendamenti relativi all'articolo 34.

Prende infine la parola il senatore AZZOLLINI che contesta la redazione dell'articolo 5 del provvedimento in esame, il quale reca un complesso eterogeneo e confuso di disposizioni in patente violazione dei principi contenuti nello «Statuto del contribuente» ed in contrasto con i più elementari canoni di corretta redazione dei testi normativi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4886 (BILANCIO)

Art. 2.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «In via transitoria, rimane ferma l'operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva definizione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 2, articolo 2, aggiungere dopo le parole: «anche ad ordinamento autonomo», le seguenti: «Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in Enti pubblici non economici»; dopo le parole: «e dei loro superstiti» sopprimere le seguenti: «e somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa» e sostituire la parola: «iscritti» con la parola: «iscritto».

5^a-2.Tab.2.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 6.500.000;

CS: – 6.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 6.500.000;

CS: + 6.500.000.

5^a-2.Tab.2.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000

5^a-2.Tab.2.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 51.000.000;

CS: – 51.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Ricerca scientifica:

CP: + 51.000.000;

CS: + 51.000.000

5^a-2.Tab.2.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna - scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000

5^a-2.Tab.2.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 33.000.000;

CS: – 33.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1. – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 33.000.000;

CS: + 33.000.000

5^a-2.Tab.2.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1. – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000

5^a-2.Tab.2.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

5^a-2.Tab.2.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.11 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 10.001.000;

CS: + 10.001.000.

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Nella tabella 5, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.4 – Aree depresse:

CP: + 16.255.100;

CS: + 16.255.100.

N. 5.1.2.2 – Aree depresse:

CP: + 12.928.400;

CS: + 12.928.400.

N. 6.1.2.2 – Aree depresse:

CP: – 17.656.000;

CS: – 17.656.000.

N. 7.1.2.2 – Aree depresse:

CP: – 9.588.200;

CS: – 9.588.200.

N. 11.1.2.3 – Aree depresse:

CP: – 1.940.300;

CS: – 1.940.300.

5^a-2.Tab.2.11

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.12

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.300.000;

CS: – 5.300.000.

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 5.300.000;

CS: + 5.300.000.

5^a-2.Tab.2.13

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

2001:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

2002:

CP: – 5.000;

CS: – .

N. 16.1.1.1 – Commissariati di Governo:

2001:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2002:

CP: + 5.000;

CS: – .

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.2.6 – Interventi diversi:

CP: + 450.000;

CS: + 450.000.

5^a-2.Tab.2.14

ROSSI, MORO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: – 344.500.000;

CS: – 344.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 344.500.000;

CS: + 344.500.000.

5^a-2.Tab.2.15

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali - Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

5^a-2.Tab.2.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 – Istruzione media non statale – Scuole non statali:

CP: + 60.00.000;

CS: + 60.000.000.

5^a-2.Tab.2.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: – 55.000.000;

CS: – 55.000.000.

5^a-2.Tab.2.18

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.19

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: – 40.350.000;

CS: – 40.350.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 40.350.000;

CS: + 40.350.000.

5^a-2.Tab.2.20

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

Amministrazione generale del personale e dei servizi:

2.1.4.2 - Servizi del poligrafico dello Stato:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

Armamenti navali:

10.1.1.4 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 68.838.000;

CS: – 68.838.000.

Armamenti aeronautici:

11.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 17.000.000;

CS: + 17.000.000.

11.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 31.423.000;

CS: – 31.423.000.

Personale militare:

24.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento:

CP: + 24.274.000;

CS: + 24.274.000.

Armamenti terrestri:

26.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 261.000;

CS: + 261.000.

Marina militare:

29.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 20.114.000;

CS: + 20.114.000.

Aeronautica militare:

30.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 38.612.000;

CS: + 38.612.000.

Commissariato e servizi generali:

27.1.1.7 - Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000.

5^a-2.Tab.2.21

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche e editoriali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.22

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-2.Tab.2.23

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

5^a-2.Tab.2.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.2 – Beni mobili:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.26

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.27

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.500.000;

CS: – 4.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 4.500.000;

CS: + 4.500.000.

5^a-2.Tab.2.28

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 3.300.000;

CS: – 3.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 3.300.000;

CS: + 3.300.000.

5^a-2.Tab.2.29

TIRELLI, MORO

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

N. 8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 – Finanziamento enti locali:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.30

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.8 – Ente poste italiane:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.31

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.8 – Poste italiane spa:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.32

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 11.000.000;

CS: – 11.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000.

5^a-2.Tab.2.33

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.34

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

5^a-2.Tab.2.35

PAGANO, LAURICELLA

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.2.1 (promozione e relazioni culturali) modificare gli importi come segue:

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 3.1.2.12 (Ferrovie dello Stato) modificare gli importi come segue:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

5^a-2.Tab.2.36

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, DANIELE GALDI, LAURICELLA

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.2.2 (Collettività italiana all'estero) modificare gli importi come segue:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 3.1.2.12 (Ferrovie dello Stato) modificare gli importi come segue:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.37

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA, BESOSTRI

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.1.0 (Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie – Funzionamento) modificare gli importi come segue:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 3.1.2.12 (Ferrovie dello Stato) modificare gli importi come segue:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.38

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.26 – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

5^a-2.Tab.2.39

IL GOVERNO

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.31 Servizio del gioco del lotto:

– 2.000.000.000;

7.1.3.3 Fondo speciale:

– 1.500.000.000;

7.1.3.1 Fondi di riserva:

– 500.000.000;

3.1.2.45 Ricapitalizzazione di società trasporto aereo:

– 300.000.000;

7.2.1.4 Edilizia sanitaria:

– 500.000.000;

7.2.1.8 Aree depresse:

– 1.000.000.000;

7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie:

– 1.500.000.000;

7.2.1.23 Fondo federalismo amministrativo:

– 1.500.000.000;

7.2.2.1 Fondo speciale:

– 1.000.000.000;

3.2.1.22 Ferrovie dello Stato:

– 500.000.000;

3.3.1.7 Mutui Cassa depositi e prestiti:

+ 860.000.000.

Alla Tabella 3, Ministero delle finanze:

2.1.2.9 Agenzia delle entrate:

– 600.000.000;

2.1.2.11 Agenzia del territorio:

– 50.000.000;

2.1.2.12 Agenzia delle dogane:

– 50.000.000;

2.2.1.4 Agenzia delle entrate:

– 400.000.000;

2.2.1.6 Agenzia del territorio:

– 50.000.000;

2.2.1.7 Agenzia delle dogane:

– 50.000.000.

Tabella 8, Ministero dei lavori pubblici:

5.2.1.1 Edilizia abitativa:

+ 130.234.000;

6.2.1.10 Aree depresse:

+ 150.000.000.

Tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese;

– 1.250.000.000.

Tabella 19, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2.1.2.3 Finanziamento ordinario delle università statali:

– 1.000.000.000.

5^a-2.Tab.2.40

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.33 – Accordi e organismi internazionali:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.41

CASTELLI, LEONI

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 2.2.1.9 – Trasporti terrestri – Ferrovie dello Stato:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 3.1.2.36 – Istituto Nazionale di Statistica:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.42

CASTELLI, LEONI

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 4.2.1.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 3.1.2.36 – Istituto Nazionale di Statistica:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.43

TIRELLI, MORO

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

N. 8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

N. 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.44

IL GOVERNO

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

N. 3.2.1.5 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.45

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.6 – Informatica di servizio:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.46

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.6 – RAI:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

N. 7.1.1.0 – Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

N. 3.2.1.20 – Poste italiane SpA:

CP: – 24.000.000;

CS: – 24.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

5^a-2.Tab.2.47

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.48

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 – Informatica di servizio:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.49

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.2 – Informatica di servizio:

CP: – 4.300.000;

CS: – 4.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 4.300.000;

CS: + 4.300.000.

5^a-2.Tab.2.50

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.4 – Beni mobili:

CP: – 3.400.000;

CS: – 3.400.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 3.400.000;

CS: + 3.400.000.

5^a-2.Tab.2.51

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.1 – Gabinetto ed altri uffici:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

5^a-2.Tab.2.52

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.2.1.2 – Informatica di servizio:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.53

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.3 – Beni mobili:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 – Province, comuni e Comunità montane:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-2.Tab.2.54

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 10.1.2.1 (scuole non statali) di 330,722 miliardi.

Conseguentemente alla tabella 2 ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.55

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 3.1.2.1 (scuole non statali) di 168,912 miliardi.

Conseguentemente alla tabella 2 ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.56

FALOMI, ROSSI, CÒ, CASTELLANI Pierluigi, PEDRIZZI

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, alle sottoindicate UPB, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.23 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

N. 16.1.2.25 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.64

TIRELLI, MORO

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

N. 8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.23 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.65

IL GOVERNO

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencate, apportare le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

N. 7.1.3.1 – Fondi di riserva:

CP: – 1.800.000;

CS: – 1.800.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

N. 9.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

5^a-2.Tab.2.66

ANDREOLLI, GUBERT

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'unità previsione sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.3.1 – Fondi di riserva:

CP: – 800.000

CS: – 800.000.

Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.2 – Club Alpino Italiano:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

5^a-2.Tab.2.67

IL GOVERNO

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 151.261;

CS: + 151.261.

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.3.1 – Fondi di riserva:

CP: – 151.261;

CS: – 151.261.

5^a-2.Tab.2.57

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.1.1.2 (strutture scolastiche) di 14,454 miliardi.

Conseguentemente alla tabella 2 ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.58

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 12,13 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.59

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 4.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 10,114 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.60

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 3.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 8,006 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.61

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 5.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 5,514 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.62

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGONZI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 8.1.1.1 (Strutture scolastiche) di 4,134 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.63

BRUNO GANERI, PAGANO, BERGOMI

Alla tabella 6, incrementare lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 8.1.2.1 (Scuole non statali) di 3,002 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella 2, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'Unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.68

IL GOVERNO

Nelle tabelle A e B, di cui all'articolo 125, apportare le seguenti riduzioni:

TABELLA A
(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 1.151.096;
2002: – 1.283.152;
2003: – 1.263.152.

Di cui regolazione debitoria:

2001: – 316.000;
2002: – 316.000;
2003: – 316.000.

Ministero delle finanze:

2001: – 29.867;
2002: – 287.800;
2003: – 122.800.

Ministero degli affari esteri:

2001: – 10.340;
2002: – 13.646;
2003: – 13.646.

Ministero della pubblica istruzione:

2001: – 175.000;
2002: – 173.000;
2003: – 170.000.

Ministero dell'interno:

2001: – 18.641;
2002: – 18.641;
2003: – 18.641.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: – 1.891;
2002: – 27.834;
2003: – 27.834.

Ministero della difesa:

2001: – 362.100;
2002: – 618.100;
2003: – 649.100.

Ministero del commercio con l'estero:

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Ministero della sanità:

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Ministero dell'ambiente:

2001: – 8.800;
2002: – 6.800;
2003: – 6.800.

TABELLA B
(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 250.000;
2002: – 300.500;
2003: – 110.500.

Di cui limiti di impegno:

2001: – 110.000;
2002: – 110.000;
2003: – 110.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2001: – 1.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, nell'A.S. 4886, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (tabella 2), apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 7.1.3.3 – Fondo speciale (cap. 6857 – nuova istituzione – fondo occorrente per l'attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento):

2001: + 1.877.735;
2002: + 2.548.973;
2003: + 2.391.973.

U.P.B. 7.2.2.1 – Fondo speciale (cap. 9002 – nuova istituzione – fondo occorrente per l'attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento):

2001: + 251.000;
2002: + 302.500;
2003: + 112.500.

5^a-2.Tab.2.69

IL GOVERNO

Nella tabella 08, stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 – Opere varie:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

N. 6.2.1.1 Edilizia di servizio:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 02, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.11 – Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale:

CP: – 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

N. 8.2.1.15 – Attrezzature e impianti sanitari:

CP: – 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.70

IL GOVERNO

Nella tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma:

CP: + 960.000.000;

CS: + 960.000.000.

N. 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma:

CP: – 960.000.000;

CS: – 960.000.000.

5^a-2.Tab.2.71

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.72

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.2.1.11 – Aree deprese:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.73

TIRELLI, MORO

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

N. 8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.2.1.6 – Fondo per la montagna:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.74

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.1 – Commissariati di governo:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.75

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.1 – Commissariati di governo:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.76

MUNDI, NAVA, CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

5^a-2.Tab.2.77

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

5^a-2.Tab.2.78

MUNDI, NAVA, CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.79

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.80

PAGANO, D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.2.1 (promozione e relazioni culturali) modificare gli importi come segue:

CP: + 13.400.000;

CS: + 13.400.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 16.1.2.5 (Imprese radiofoniche ed editoriali) modificare gli importi come segue:

CP: – 13.400.000;

CS: – 13.400.000.

5^a-2.Tab.2.81

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA, PAGANO

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.2.3 (contributi ad enti ed altri organismi) modificare gli importi come segue:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 16.1.2.5 (Imprese radiofoniche ed editoriali) modificare gli importi come segue:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.82

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.6 – RAI:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

5^a-2.Tab.2.83

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

5^a-2.Tab.2.84

PAGANO, LAURICELLA

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base 11.1.2.3 (contributi ad altri enti ed altri organismi) modificare gli importi come segue:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 16.1.2.5 (Imprese radiofoniche ed editoriali) modificare gli importi come segue:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.85

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.86

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Segreteria generale: Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.87

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.6 – RAI:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.88

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.16 – Scuola superiore della Pubblica amministrazione:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.89

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 – Avvocatura dello Stato – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 – Interventi – Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.90

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI. ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;

CS: – 1.050.000.

5^a-2.Tab.2.91

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI. ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Servizi tecnici nazionali – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 – Interventi – Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.92

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.0 – Roma capitale – Funzionamento:

CP: – 1.060.000;

CS: – 1.060.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 – Interventi – Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 1.060.000;

CS: + 1.060.000.

5^a-2.Tab.2.93

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Alla tabella 16, Ministero della Sanità, alla unità previsionale di base 3.1.2.1, programma anti AIDS, apportare le seguenti variazioni:

2001 + 5 miliardi.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, alla unità previsionale di base 21.1.3.1, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2001 + 45 miliardi.

Alla tabella 11, Ministero della difesa, alla unità previsionale di base 10.1.1.4, apportare le seguenti variazioni:

2001 – 50 miliardi.

5^a-2.Tab.2.94

SEMENZATO, SALVATO

Alla tabella 16, Ministero della Sanità, alla unità previsionale di base 3.1.2.1, programma anti AIDS, apportare le seguenti variazioni:

2001 + 5 miliardi.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, alla unità previsionale di base 21.1.3.1, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2001 + 45 miliardi.

Alla tabella 11, Ministero della difesa, alla unità previsionale di base 10.1.1.4, apportare le seguenti variazioni:

2001 – 50 miliardi.

5^a-2.Tab.2.95

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI. ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.2.1.1 – Potenziamento servizi e strutture:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.96

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI. ROSSI

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.250.000;

CS: – 1.250.000.

Art. 3.**5^a-3.Tab.3.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Segretariato generale – Funzionamento:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

5^a-3.Tab.3.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.2 – Informatica di servizio:

CP: – 2.400.000;

CS: – 2.400.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 2.400.000;

CS: + 2.400.000.

5^a-3.Tab.3.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Entrate – Funzionamento:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 – Istruzione media non statale – Scuole non statali:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

5^a-3.Tab.3.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 – Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-3.Tab.3.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Territorio – Funzionamento:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

Consequentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-3.Tab.3.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 – Dogane e imposte indirette – Funzionamento:

CP: – 11.000.000;

CS: – 11.000.000.

Consequentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000.

5^a-3.Tab.3.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Guardia di finanza – Spese generali di funzionamento:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Consequentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuole non statali – Scuola materna:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

Art. 4.**5^a-4.Tab.4.3** (2^a-4.Tab.4.7-Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.1 + 3.000.000.000;

N. 1.1.1.1 – 3.000.000.000.

5^a-4.Tab.4.4 (2^a-4.Tab.4.5-Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 + 1.500.000.000;

N. 1.1.1.1 – 1.500.000.000.

5^a-4.Tab.4.6 (2^a-4.Tab.4.8-Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 1.600.000.000;

CS: + 1.600.000.000.

N. 1.1.1.1 – Funzionamento:

CP: – 900.000.000;

CS: – 900.000.000.

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 700.000.000;

CS: – 700.000.000.

5^a-4.Tab.4.5 (2^a-4.Tab.4.1-Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: + 20.000.000.000;

CS: + 20.000.000.000.

N. 4.2.1.3 – Informatica di servizio:

CP: – 20.000.000.000;

CS: – 20.000.000.000.

5^a-4.Tab.4.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 4, Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Affari penali grazie e casellario – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-4.Tab.4.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 4, Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1 – Affari civili e libere professioni – Spese di giustizia:

CP: – 32.000.000;

CS: – 32.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 32.000.000;

CS: + 32.000.000.

Art. 5.**5^a-2.Tab.5.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

5^a-2.Tab.5.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.2 – Interventi integrativi disabili:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-5.Tab.5.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.2 – Direzione generale per il personale – Uffici all'estero:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Consequentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

5^a-5.Tab.5.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Consequentemente, alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-5.Tab.5.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.5 – Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: – 45.000.000;

CS: – 45.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 45.000.000;

CS: + 45.000.000.

5^a-5.Tab.5.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 18.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-5.Tab.5.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Art. 6.**5^a-6.Tab.6.1**

IL GOVERNO

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.4 – Aree depresse:

CP: + 16.256.100;

CS: + 16.256.100.

N. 5.1.2.2 – Aree depresse:

CP: + 12.928.400;

CS: + 12.928.400.

N. 6.1.2.2 – Aree depresse:

CP: – 17.656.000;

CS: – 17.656.000.

N. 7.1.2.2 – Aree depresse:

CP: – 9.588.200;

CS: – 9.588.200.

N. 11.1.2.3 – Aree depresse:

CP: – 1.940.300;

CS: – 1.940.300.

5^a-6.Tab.6.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Organizzazione, bilancio e personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Art. 7.**5^a-7.Tab.7.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Programmi anti AIDS:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-7.Tab.7.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Amministrazione generale e affari del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 – Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-7.Tab.7.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Pubblica sicurezza – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.150.000;

CS: – 2.150.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 – Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 2.150.000;

CS: + 2.150.000.

Art. 8.**5^a-8.Tab.8.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1 – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-8.Tab.8.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 12.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.2 – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

5ª-8.Tab.8.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.2 – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5ª-8.Tab.8.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

5ª-8.Tab.8.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Pesca e acquacoltura – pesca:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-8.Tab.8.6

IL GOVERNO

Alla tabella 08, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, introdurre la seguente variazione:

N. 6.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

Nella tabella 09, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, introdurre la seguente variazione:

N. 2.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

5^a-8.Tab.8.7

VEDOVATO

Alla tabella 9, Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, alla unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CP + 2.500.000;

CS + 2.500.000.

Art. 9.**5^a-9.Tab.9.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 9, Stato di previsione dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-9.Tab.9.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 9, Stato di previsione dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazione e tecnologie dell'informazione – Funzionamento:

CP: – 3.100.000;

CS: – 3.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 3.100.000;

CS: + 3.100.000.

Art. 11.**11.1**

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Al comma 10 dell'articolo 11, sostituire le parole: «le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36» con le seguenti: «le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36».

5^a-11.Tab.11.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-11.Tab.11.2

SEMENTATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base 10.1.1.4, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 210.400.000;

CS: – 210.400.000.

5ª-11.Tab.11.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Bilancio e affari finanziari – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5ª-11.Tab.11.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Bilancio e affari finanziari – Funzionamento:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

5ª-11.Tab.11.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 15, Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.5 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-11.Tab.11.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 31.000.000;

CS: – 31.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 31.000.000;

CS: + 31.000.000.

5^a-11.Tab.11.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 17, Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.3 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Art. 12.**5^a-12.Tab.12.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 – Pesca e acquacoltura – Pesca:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-12.Tab.12.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

5^a-12.Tab.12.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 1.200.000;

CS: + 1.200.000.

5^a-12.Tab.12.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.2.2 – Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-12.Tab.12.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.350.000;

CS: – 1.350.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 1.350.000;

CS: + 1.350.000.

5^a-12.Tab.12.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

CP: – 1.220.000;

CS: – 1.220.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 1.220.000;

CS: + 1.220.000.

5^a-12.Tab.12.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;

CS: – 1.050.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.4 – Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

CP: + 1.050.000;

CS: + 1.050.000.

Art. 13.**5^a-13.Tab.13.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 15, stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.4 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.100.000;

CS: + 1.100.000.

5^a-13.Tab.13.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-13.Tab.13.3

MORO, TIRELLI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.300.000;

CS: – 1.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese:

CP: + 1.300.000;

CS: + 1.300.000.

Art. 14.**5^a-14.Tab.14.1** (11^a-14.Tab.14.2)

LA COMMISSIONE

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.4 – Occupazione (NI):

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

N. 7.2.1.3 – Occupazione:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

Art. 16.**5^a-16.Tab.16.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 3.300.000;

CS: – 3.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 3.300.000;

CS: + 3.300.000.

5^a-16.Tab.16.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 9.1.2.2 – Croce rossa italiana:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

5^a-16.Tab.16.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.650.000;

CS: – 1.650.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.5 – Archivi non statali:

CP: + 1.650.000;

CS: + 1.650.000.

5^a-16.Tab.16.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 16, stato di previsione del Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 13.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Art. 18.**5^a-18.Tab.18.1**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 19, Stato di previsione dell'università e della ricerca scientifica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-18.Tab.18.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Alla tabella 19, Stato di previsione dell'università e della ricerca scientifica, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 – Difesa del mare:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885 (LEGGE FINANZIARIA) (ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5)

Art. 1.

1.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1 le parole: «al netto» fino a: «regolazioni debitorie» sono sostituite da quelle: «in via eccezionale sono consentite regolazioni debitorie fino a lire 34.349 miliardi».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: «in lire 74.000 miliardi» con le parole: «in lire 73.500 miliardi» e le parole: «lire 340.000» con le parole: «lire 339.500».

1.4

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 4, primo periodo sesto rigo, dopo la parola: «prioritariamente» aggiungere: «a riduzione del debito e a garantire».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, esse» con le seguenti: «Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica».

1.5

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «sono destinati alla riduzione», aggiungere: «del debito pubblico e della pressione fiscale.».

1.6

TONIOLLI, ASCIUTTI

Alla fine del comma 4 aggiungere dopo le parole: «economico finanziaria» la seguente frase: «, si può ricorrere all'indebitamento mediante legge che stabilisca le condizioni, tenuto conto della situazione del mercato finanziario pro tempore correnti.».

1.0.1

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

I soggetti di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sono esonerati da ogni imposta, tasa e tributo nonchè da ogni altra imposizione per l'esercizio di ogni azione comportante attività di carattere processuale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura)

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di lire 4.000 miliardi per l'anno 2001, di lire 3.000 miliardi per l'anno 2002 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 125 Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 600.000;
2002: 1.000.000;
2003: 1.500.000.

Ministero delle finanze:

2001: –;
2002: 200.000;
2003: 150.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: 150.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5.

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 119.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 6, 9, 30, 36, 40 e 56 dell'articolo 115.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.

Conseguentemente alla Tabella 1, allegata all'articolo 111, i limiti di impegno ivi indicati sono ridotti proporzionalmente, per gli anni 2002 e successivi, nella misura del 20 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 9.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 7 e 8 dell'articolo 109.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 113.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11.

1.0.2

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma decimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 è aggiunto il seguente periodo: "Ed è anche determinato secondo le modalità integrative eventualmente disposte dalle leggi regionali vigenti in materia"».

Art. 2.**2.40**

MORO, TIRELLI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a). All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante i contributi a favore delle organizzazioni non governative ufficialmente riconosciute, aggiungere dopo le parole: "erogati in favore" le seguenti: "degli enti religiosi e non per attività a favore dei paesi in via di sviluppo nonchè"».

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

Nota: Per gli emendamenti le compensazioni sono utilizzabili nei limiti dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione n. 3 (*standard*).

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2002: - 1.400.000

2003: - 1.200.000

Ministero della giustizia:

2002: - 250.000

2003: - 250.000

Ministero degli affari esteri:

2001: - 200.000

2002: - 400.000

2003: - 300.000

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 100.000

2002: - 100.000

2003: - 100.000

Ministero dell'ambiente:

2001: – 100.000
2002: – 50.000
2003: – 50.000

Ministero del commercio con l'estero:

2001: – 20.000
2002: – 20.000
2003: – 20.000

Ministero dell'interno:

2001: – 90.000
2002: – 100.000
2003: – 100.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: – 200.000
2002: – 200.000
2003: – 200.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: – 40.000
2002: – 40.000
2003: – 40.000

Ministero delle finanze:

2001: – 20.000
2002: – 20.000
2003: – 20.000

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000
2002: – 850.000
2003: – 500.000

Ministero della giustizia:

2001: – 100.000
2002: – 20.000
2003: – 20.000

Ministero delle comunicazioni:

2001: – 100.000
2002: – 200.000
2003: – 80.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: – 70.000
2002: – 70.000
2003: – 20.000

Ministero dell'ambiente:

2001: – 100.000
2002: – 70.000
2003: – 100.000

Compensazione n. 3

Consequentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

2001: – 6.677.000
2002: – 5.160.000
2003: – 5.136.000

Compensazione n. 4

Consequentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Compensazione n. 5

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

"1. Per il triennio 2000-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministero di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni"».

Compensazione n. 6

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

"1. Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti"».

Compensazione n. 7

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 25, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies); al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class».

Compensazione n. 8

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 3, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

La legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590),

2001: – 3.000.000

2002: – 4.000.000

2003: – 4.000.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

ART. 3, comma 9. E 8, comma 4-*bis*: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640):

2001: – 100.000

2002: – 100.000

2003: – 100.000

Compensazione n. 9

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«45-*bis*. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione, di collegi sindacali e di commissioni.».

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».

Compensazione n. 10

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 46, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Compensazione n. 11

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 51, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate: "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

2.10

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Prima della lettera a) inserire la lettera Oa) con il seguente testo:

«Oa) Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare, necessarie nei casi di malattia grave e permanente, di invalidità grave e permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'importo di lire 15 milioni annui"».

**COMPENSAZIONE DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 9,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 9,5.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Conseguentemente sopprimere il comma 29 dell'articolo 75.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

All'articolo 125, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del:

40 per cento per il 2001;
35 per cento per il 2002;
35 per cento per il 2003.

All'articolo 125, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.

All'articolo 125, comma 2, tabella C, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997:

2001: - 711.000;
2002: - 693.000;
2003: - 693.000.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Sostituire il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 1.996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 1.996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 9 per cento, 8,7 per cento, 8,5 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 8 per cento.

Istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

2.37

ZANOLETTI

Al comma 1, premettere al primo alinea la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, aggiungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

2.35

GUBERT

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

"*I-ter*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

2.55

STIFFONI, MORO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

"*d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Compensazione Lega NP n. 4, 6, 3 vedi emend. 2.40.

2.69

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. (*Coefficienti familiari*). – 1. Nel caso di soggetti coniugati e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno è costituita dalla

somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscalmente a carico la somma di cui al precedente periodo è divisa per i seguenti valori:

- a) due coniugi con un figlio: 2,5;
- b) due coniugi con due figli: 3;
- c) due coniugi con tre figli: 3,5;
- d) due coniugi con quattro o più figli: 4.

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti coefficienti:

- a) un figlio: 1,5;
- b) due figli: 2;
- c) tre figli: 2,5;
- d) quattro o più figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora entrambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della riduzione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 e n. 5 (vedi emend. 1.0.1)

2.100

ROSSI, MORO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 10, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"1-bis) le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 e n. 12 (vedi emend. 2.40)

2.134

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

All'articolo 2 al comma 1, premettere al primo alinea la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, aggiungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1)

2.182

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (vedi emend. 1.0.1)

2.183

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

"n-bis) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (vedi emend. 1.0.1)

2.154

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, TAROLLI, RECCIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale. regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.153

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale, vedi, emend. 2.60.

2.90

MORO, ROSSI

All'articolo 2, comma 1, la lettera a) e b), sono abrogate; conseguentemente alla fine dello stesso articolo aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fondiari, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abi-

tualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità non risulti locata ovvero, se locata, produca un reddito annuo inferiore a lire tre milioni".

9-ter, Il comma 3-bis dell'articolo 10 viene abrogato».

2.200

PASQUINI

All'articolo 19, comma 4, all'inizio sopprimere le parole: «e fino al 30 giugno 2001».

Consequentemente all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è soppressa.

2.157

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, il comma 3-bis è abrogato.

Consequentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non è considerato reddito fondiario il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.147

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.**Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:**g-bis) all'articolo 22, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**

2.79

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) All'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare della rendita catastale dell'abitazione principale, e delle relative pertinenze, comprensivo delle rivalutazioni annuali, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso».**Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:*

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

2.120

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fino all'ammontare della rendita catastale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fino

a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contribuente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione principale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione è considerato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (vedi emend. 2.40).

2.11

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «immobiliare stessa» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

2.78

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere dopo le parole: «delle relative pertinenze» le seguenti: «comprensivo delle rivalutazioni annuali».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

2.148

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative pertinenze» aggiungere le seguenti: «a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.12

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativa pertinenza» aggiungere le seguenti: «, nonchè delle unità immobiliari di proprietà degli IACP comunque denominati».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (Vedi emendamento 2.10).

2.105

MORO, ROSSI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Per i cittadini italiani trasferiti all'estero, che non possiedono immobili di proprietà all'estero, si considera abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano.».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.96

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 1, aggiungere la lettera a-bis):

«a-bis. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.13

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. deduzione dall'imposta pagata pari all'intero importo relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) limitatamente ai proprietari di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, da essi stessi abitata"».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. (Vedi emendamento 2.10).

2.74

PIZZINATO

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. all'articolo 10, comma 3-bis, in fine, è aggiunto: "Qualora l'abitazione principale sia in locazione chi la detiene ha diritto di dedurre dal proprio reddito quello derivante da una pertinenza adibita alla custodia dell'autovettura purchè sia situata a non più di tre chilometri dall'abitazione stessa"».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001:	- 10.000;
2002:	- 10.000;
2003:	- 10.000.

2.83

MORANDO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «o sanitari» inserire le seguenti: «o da trasferimento per motivi di lavoro»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, lettera b) sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 10, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «La medesima agevolazione si applica ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti da più di 26 mesi alle liste di collocamento in una delle circoscrizioni delle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quella delle regioni Abruzzo e Molise».

2.152

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, GUBERT, RECCIA

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. – (*Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare*).

– 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere determinato, previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto degli oneri deducibili non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare è costituito dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con i soggetti di cui sopra o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei componenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

TABELLA

Numero componenti della famiglia	2	3	4	5 e/o più
Scaglioni:				
0-15.000.000	11.6	10.9	10.3	9.7
15.000.001-30.000.000	17.0	15.9	15.0	14.2
30.000.001-60.000.000	23.9	22.3	20.9	19.7
60.000.001-135.000.000	30.4	28.2	26.3	24.7

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modifiche conseguenti alla lettera *d-bis*) del comma 1 in materia di adempimenti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel

fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.127

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, GUBERT

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare*). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico	1
contribuente coniugato senza figli a carico	2
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico	1,5
contribuente coniugato con un figlio a carico	2,5
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico	2
contribuente coniugato con due figli a carico	3

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico.....	3
contribuente coniugato con tre figli a carico.....	4
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico.....	4
contribuente coniugato con quattro figli a carico	5
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico	5
contribuente coniugato con cinque figli a carico	6
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico.....	6

Nel caso convivano componenti di cui alla lettera *d*) è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a*) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla stessa lettera *a*).

Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera sarà applicata l'aliquota di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente articolo.

L'applicazione delle disposizioni del presente comma non possono dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

3. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella

dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)* devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4. La certificazione di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

5. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del presente testo unico che adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma.

6. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la determinazione di un'aliquota media di cui al comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 3, produce effetto anche ai fini della liquidazione, delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

7. L'atto di cui al comma 6 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla Commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

9. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2001"».

Compensazione LNFP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.40).

2.38

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale».

Compensazione ottenuta con la modifica apportata:**«Art. 28.**

1. Al comma 1, sostituire le parole: "1 miliardo" con le seguenti: "lire 900 milioni"».

L'emendamento è predisposto per la copertura degli emendamenti:

«articolo 2, comma 1, lettera b-bis);
articolo 86, comma 3-bis;
articolo aggiuntivo 113-bis».

2.137

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Nell'articolo 2, recante «Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni», nel comma 1, sono sostituite le lettere c) e d) dalle seguenti:

«c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 18 per cento";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento;" la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera *d*), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

5) nella lettera *e*), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 è aumentato a lire 552.000, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Il predetto importo è aumentato a lire 616.000, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1), 2), 3), 4) e 5) con i seguenti:

«1) la lettera *a*) relativa al primo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 15,5 per cento";

2) la lettera *b*) relativa al secondo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002";

3) alla lettera *c*), sostituire le parole: "33,5 per cento" con le altre: "33 per cento";

4) alla lettera *d*), sostituire le parole: "39,5 per cento" con le altre: "40,5 per cento";

5) alla lettera *e*), sostituire le parole: "45,5 per cento" con le altre: "47 per cento"».

Di conseguenza, all'articolo 3, comma 145, della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per cento».

Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).

2.102

ROSSI

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «lire 24.000.000».

Conseguentemente, al punto 2, lettera b), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «24.000.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.103

ROSSI

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «18 per cento» con le seguenti: «17,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.7

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), numero 4, le parole: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «39,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.8

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), numero 5, le parole: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «45,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.34

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 12, comma 3, le parole: "non superiore a lire 5.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 8.000.000"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.145

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. Se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad un punto».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel

fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.68

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 e n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.30

GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le detrazioni per carichi di famiglia di cui alla lettera d) sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascuna persona a carico determinato annualmente dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, in modo tale che le minori entrate derivanti siano pari a quelle complessivamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) tenendo conto anche dell'effetto che si avrebbe se l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 fosse aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 e se i predetti importi fossero aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000».

2.23

GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista è aumentata fino a concorrenza delle minori entrate.

2.158

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900.000».

Di seguito, sopprimere le parole da: «a condizione» sino alla fine della lettera.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.159

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900 000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.27

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il reddito complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «il reddito complessivo diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito complessivo fosse stabilito in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.28

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.29

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'in-

tesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.97

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 100.000.000» con le seguenti: «lire 120.000.000» ove ricorrano.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.51

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 9, 11, 7, 12 (vedi emend. 2.40).

2.52

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 9, 11, 7, 12 (vedi emend. 2.40).

2.53

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 9, 11, 7, 12 (vedi emend. 2.40).

2.167

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500 mila";

"d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f)' con le seguenti: 'lettere c), e), f) ed i-quater)' "».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuir come segue gli importi previsti:

2001 - 100.000

2002 - 100.000

2003 - 100.000.

Compensazione n. 1 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici:

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001	- 1.000.000
2002	- 1.000.000
2003	- 1.000.000.

2.119

MORO, CASTELLI, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, comma 3, dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

Compensazione LFNP 1, 3, 4 (vedi emend. 2.40).

2.116

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDERIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di "detrazioni per oneri", dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella a relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione gruppo AN (vedi emend. 2.60).

2.94

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"*i-quater*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marittimo lacuale e fluviale, per un importo non superiore a lire 1 milione";

"*d-ter*) all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f),' con le seguenti: 'lettere c), e), f) e *i-quater*)' "».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti nella tabella A, relativa allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

2.85

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DE MARTINO Guido

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e il reddito, non superiore a lire 12.000.000, derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno, spetta la seguente detrazione.

Classi di reddito (in milioni)	Importo detrazione (in migliaia)
Fino a 9,1	400
Da 9, 1 a 10	300
Da 10 a 11	200
Da 11 a 12	100

La predetta detrazione esclude quella di cui al comma 2-*ter*"».

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modifiche:

2001	- 45.000
2002	- 85.000
2003	- 70.000.

2.70

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, CIMMINO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione UDEUR (vedi em. 2.70).

Alla tabella C, apportare le seguenti riduzioni percentuali a valere su tutte le rubriche:

2001	- 15%
2002	- 10%
2003	- 10%.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

2.56

STIFFONI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"*f-bis*) per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione"».

Compensazione Lega NP nn. 11, 12, 3 (vedi emend. 2.40).

2.33

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.210

ERROI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locali, regionale ed interregionale".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si a fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A, relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

2.178

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, la lettera e), punto 3) è sostituita dalla seguente:

«e) le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

"a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 00.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 00.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 00.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000"».

Compensazione FI n. 1 (vedi emend. 1.0.1)

2.16

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere m), n) e o).

Compensazioni PRC (vedi emend. 2.10)

2.17

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere p) e q).

Compensazioni PRC (vedi emend. 2.10)

2.133

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Compensazione gruppo AN (vedi emend. 2.60).

2.39

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 4, del 4 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.62

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera e), sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 e inferiore a lire 100.000.000».

Compensazione del gruppo FI n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.156

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le lettere q), r) e s) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000».

Compensazione del gruppo AN (vedi emend. 2.60).

2.18

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sopprimere la lettera aa).

Compensazioni PRC (vedi emend. 2.10)

2.202

BONAVITA

Al comma 1, lettera e), punto 2), le parole: «di terreni» sono sostituite dalla parola: «fondiari».

2.121

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

«a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (vedi emend. 2.40).

2.88

IL RELATORE

al comma 1, lettera e), numero 3) capoverso sub c), sostituire le parole: «930.000», con le seguenti: «900.000».

2.181

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera e) capoverso 3) a seguire dopo la lettera n):

«4) I redditi appena superiori a quello del limite superiore della classe che li precede, dopo l'imposta dovranno risultare superiori o al limite uguali al reddito, al netto d'imposta, del limite superiore della classe che li precede».

Compensazione del Gruppo FI n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.66

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 13-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo FI n. 6 (vedi emend. 1.0.1).

2.67

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a*) la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 4.000.000;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purchè l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo".

b) dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*quater*. Per gli oneri di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter*, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-*quinqies*. Per l'onere di cui alla lettera *c*) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-*sexies*. resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Compensazione del Gruppo FI nn. 3 e 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.19

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 13-*bis*, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazioni PRC (vedi emend. 2.10)

2.24

GUBERT

Al comma 1, lettera f), numero 5) all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni dall'acquisto» aggiungere le seguenti: «ovvero anche successivamente, purchè entro tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione e a condizione che la domanda della relativa concessione edilizia o atto equivalente sia stata presentata entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22 fino a concorrenza della minore entrata.

2.2

CASTELLANI Pierluigi

Nel comma 1, lettera f), punto 5), sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; all'eventuale minore entrata derivante da tali doppie detrazioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione nel limite massimo di 30 miliardi per anno a decorrere dal 2001, dello stanziamento iscritto in tabella c), Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 2129 e 2214».

2.106

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis (Detrazione per oneri), comma 2, dopo le parole "alle lettere" aggiungere b)».

Compensazione nn. 1, 3 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.155

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il punto 5), al comma 1, lettera f), aggiungere:

«6) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di contitolarità del contratto di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.6**

ALBERTINI

All'articolo 2, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la lettera f-bis):

1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera a), che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la detrazione per l'ammontare non detratto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".

2. Al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera b), del comma 1, del presente articolo".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis: «Per i soggetti di cui all'articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4».

2.163

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, relativo alle detrazioni per oneri, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"bbis) le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purchè relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la famiglia dimorerà o dimora abitualmente. La detrazione spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore a 36 e con una situazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 20.000.000;"

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 348.000;

2002: - 251.200;

2003: - 174.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

2.87

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di trenta milioni annui"».

2.95

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassarre

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annui"».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Copertura UDEUR (vedi emend. 2.70).

2.81

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

2.84

MARINO, CAPONI

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), in materia di detrazioni per oneri, inserire la seguente:

"c-bis) le spese dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 Università ed istituti non statali - capitolo 1262):

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

2.169

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.0 – Agenzie delle entrate – capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

2.179

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

2. La detrazione spetta a condizione che l'interessato sia soggetto a cambi di residenza o dimora per effetto di trasferimento nel settore del pubblico impiego o delle forze armate, e comunque sino all'importo massimo di lire 1.200.000"».

Compensazione del gruppo F.I. n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.180

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo di lire 1.500.000"».

Compensazione del gruppo F.I. n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.111

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

«01) all'alinea del comma 1, le parole: "degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3," sono soppresse».

Compensazione gruppo LFNP. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.40).

2.20

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «960.000» con la seguente: «1.300.000».

Conseguentemente alla medesima lettera g) numero 2 sostituire la parola: «480.000» con la seguente: «650.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclu-

sivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

Conseguentemente, compensazioni P.R.C. vedi emendamento 2.10.

2.3

PREDI, MURINEDDU, ROBOL,

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «960.000» con le seguenti: «1.200.000»; le parole: «480.000» con le seguenti: «720.000».

2.107

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

- a) 600.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;*
- b) 350.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000"».*

Compensazione nn. 1 e 8 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.150

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.149

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.21

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al punto 2-bis), in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 1, dopo le parole: "degli articoli 2, comma," inserire le altre: "1e"».

Conseguentemente compensazioni P.R.C. Vedi emendamento 2.10.

2.25

GUBERT

Al comma 1, lettera g), punto 3), sostituire la cifra: «100» con la seguente: «60».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della stessa.

2.26

GUBERT

Al comma 1, lettera g), punto 3), sopprimere le parole: «e comunque al di fuori della propria regione».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della stessa.

2.31

GUBERT

Al comma 1, lettera g), numero 3), alla lettera a), sostituire le parole: «reddito complessivo non supera lire 30 milioni» con le seguenti: «reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso il numero di persone a carico aumentato di due non supera l'importo determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, in modo che le minori entrate siano pari quelle che si avrebbero se il limite fosse stabilito in lire 30 milioni di reddito complessivo».

In modo analogo riformulare i limiti di 30 e 60 milioni alla successiva lettera b).

2.76

PAROLA

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". Conseguentemente all'articolo 34, comma 4-bis, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento"».

2.115

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13-ter, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare"».

Compensazione gruppo LFNP. 1, 3, 4 e 5 (vedi emend. 2.40).

2.80

GUERZONI, BONAVITA, RIPAMONTI, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti:

*"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marittimo lacuale e fluviale, per un importo non superiore ad 1 milione;**f-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: "lettere c), e) ed f)", con le seguenti: "c), e), f) e i-quater)".».**All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti alla Tabella A, relativamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro.***2.14**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfettaria è fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, è stabilita l'ulteriore detrazione, rispetto a quella già prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge"».

2.73

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) nell'articolo 48, dopo il comma 8-bis, inserito con l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, inserire il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano per quanto concerne i redditi prodotti da marittimi italiani imbarcati su navi estere a decorrere dall'anno fiscale 2002"».

*Conseguentemente, alla tabella A – Ministero delle finanze – appor-
tare le seguenti variazioni:*

2001: -5.000 milioni;

2002: -;

2003: -».

2.22

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.162

MANZI, MARINO, CAPONI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i cri-
teri stabili dall'articolo 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984,
n. 222 per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti
dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pen-
sioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione
contributiva.

2-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al primo dicembre 2000,
la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma
4-bis con effetto dal primo gennaio 2001. All'articolo 6, comma 2, della
legge 12 giugno 1984, n. 222 è aggiunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti
che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti"».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h)
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione
del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per
l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professio-
nali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».*

2.164

CAPONI, MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis. - 1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 1999, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 81. Ai medesimi soggetti, se in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni che presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, da erogarsi secondo le quantità e modalità indicate nel citato comma».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.146

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento dei beni materiali, è soppresso.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.151

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento materiali, le parole: "soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa an-

nessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641" sono soppresse».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.101

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«i) all'articolo 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "2 milioni"».

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.138

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO, RECCIA

Alla fine del comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguente:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, dopo le parole. "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione può avvenire nella misura dell'80 per cento"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.65

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, le parole. "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 (vedi emend. 1.0.1).

2.136

MACERATINI, SILIQUINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, MULAS, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le detrazioni afferenti il coniuge a carico, la soglia di ammissibilità è elevata sino all'ammontare del trattamento di pensione sociale».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.108

MORO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 300.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullati.

Compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.75

PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato qualora non superino i 12 milioni di lire annui non concorrono a formare il reddito, qualora questo sia inferiore a lire venti milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001: –500;

2002: –500;

2003: –500.

2.161

MAZZUCA POGGIOLI, D'URSO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457", sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni;"».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: -;

2002: -30 mld;

2003: -30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.144

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: ", nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento"».

2.64

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «di gravità» inserire le seguenti: «e disagio».

2.72

RUSSO, ROGNONI, DANIELE GALDI

Al comma 2 alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al ripristino di manufatti esterni all'unità immobiliare, danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: -;
2002: -30.000;
2003: -30.000.

2.104

ROSSI

Al comma 2, alla lettera a), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè gli interventi diretti a contenere i consumi energetici;».

Compensazione nn. 1 e 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.42

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: "Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.

2.41

SEMENZATO, SALVATO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: "Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.

2.113

MORO, COLLA

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e per le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze"».

Compensazione gruppo LFNP nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.40).

2.140

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.143

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole: "la detrazione stabilita al comma 1" sono inserite le seguenti: "superiore all'importo globale di un milione per ciascuna avente diritto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.43

DE LUCA Athos

All'articolo 2 comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b)-bis. Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo siano destinati al recupero, finalizzato all'immissione nel circuito turistico ricettivo, di beni immobili rientranti nelle categorie di cui agli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento nei periodi di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 e 2001».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modifiche:

2001 – 10.

2.63

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.142

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.141

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.135

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "50 milioni di lire" sono modificate con le seguenti: "60 milioni di lire"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.71

PAROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavori eseguiti per la sicurezza statica ed impiantistica del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, danno diritto alla detrazione dell'IRPEF al 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655, 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: -10.000;

2002: -10.000;

2003: -10.000.

2.114

MORO, COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le seguenti: «30 ottobre 2000» e le parole: «90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «il 31 dicembre 2000».

Compensazione Gruppo LFNP. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.40).

2.122

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.112

MORO, COLLA

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unità immobiliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unità immobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui vengono effettuati i lavori».

Compensazione Gruppo LFNP. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.40).

2.165

CASTELLANI Pierluigi, ALBERTINI, TAROLLI, PEDRIZZI, RECCIA

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: «entro un anno dall'acquisto» con le parole: «entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

2.165 (Nuovo testo)

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: "entro un anno dall'acquisto" con le parole: "entro 18 mesi dall'acquisto"».

2.93

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sostituire alla lettera *b*) dell'articolo 3, comma 131 della legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...» con le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».

2.59

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 4-bis, sostituire alla lettera b) dell'articolo 3 comma 131 della legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...» con le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 5 (vedi emend. 1.0.1).

2.32

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare soltanto le imposte sui redditi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.99

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i lavoratori dipendenti occupati per periodi inferiori all'anno, il datore di lavoro applica per intero le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, nel caso di unico datore di lavoro nell'anno; nel caso di più rapporti di lavoro nell'anno, ciascun datore di lavoro applica le medesime detrazioni rapportate al rispettivo periodo di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore ad applicare le differenze fino a concorrenza dell'intero importo delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi».

2.4

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:

"Art. 13-quater. - (*Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili*).
– 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 60 milioni ma non lire 100 milioni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2001".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a lire 400 miliardi per l'anno 2002 e 250 miliardi per gli anni successivi, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.139

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1, dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è deducibile per intero, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50 per cento quella dovuta per le altre unità immobiliari. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.54

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore della regione, provincia o comune di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato».

Compensazione Lega NP n. 1, 3, 11, 12 (vedi emend. 2.40).

2.166

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: "entro un anno dall'acquisto" con le parole: "entro tre anni dall'acquisto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: –30 mld;
2002: –30 mld;
2003: –30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.160

GIOVANELLI, IULIANO, VELTRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"l-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori nel periodo di imposta 2001 e 2002 per la costituzione e la manutenzione dei

boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione fino all'importo massimo di lire 100 milioni ciascun avente titolo. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato e ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A, richiamata alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: -20.000;
2002: -30.000

2.82

VILLONE

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 7 sono aumentati di lire 750.000 milioni annui, di cui lire 45.000 milioni destinate alle province, lire 630.000 milioni ai comuni, lire 30.000 alle unioni di comuni e lire 45.000 milioni alle comunità montane».

Conseguentemente, sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000 sono sostituire dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

2.5

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla legge n. 342 del 21 novembre 2000, il comma 1 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, dopo la lettera c), è introdotta la lettera c-

bis): le spese veterinarie, per un importo non superiore a lire 500.000, sostenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di compagnia. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese».

2.44

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI
Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 20 per cento. Tale detrazione è ridotta, proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera proporzionale».

Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota di 2000 miliardi si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.86

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve ritenersi conforme a legge il comportamento dei sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione già a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000».

2.92

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 così come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: –2.000;

2002: –2.000;

2003: –2.000.

2.77

VIVIANI, PIZZINATO, PREDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio. Ai soli redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratori delle associazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. La riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto».

2.1

ERROI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con effetto dall'anno 1992, i redditi di pensione per anzianità o per indennità di malattia professionale (silicosi ed altri), di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio, sono esenti dall'IRPEF. Agli oneri della presente norma quantificabili in lire 1 miliardo, si fa fronte con i fondi di cui alla Tabella A Ministero del tesoro».

2.45

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO Napoli, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001 i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono applicati nella misura del 95 per cento».

(L'emendamento è predisposto alla copertura parziale dell'emendamento aggiuntivo «comma 4-bis» dell'art. 69).

2.46

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

2.47

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

2.48

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

2.49

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni

effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis* dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

2.58

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (vedi emend. 1.0.1).

2.61

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti che abbiano percepito somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo per i quali il rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998 possono usufruire – dietro domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – delle agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (vedi emend. 1.0.1).

2.9

MONTAGNINO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: – 20.000».

2.171

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI, PEDRIZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (vedi emend. 1.0.1).

2.175

LAURO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nella categoria"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (vedi emend. 1.0.1).

2.174

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

2.173

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (vedi emend. 1.0.1).

2.172

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (vedi emend. 1.0.1).

2.110

BONAVITA, GAMBINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- *bis.* All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: – 20.000».

2.132

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- *bis.* Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.131

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- *bis.* Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.130

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.129

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.128

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,

alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.126

BORNACIN, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.125

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2002: – 20.000».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.124

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente.

Compensazione del Gruppo AN (vedi emend. 2.60).

2.123

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

"il punto 1), lettera a), comma 1 è abrogato; il comma 2 è abrogato"».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.118

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Il primo periodo del comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:

"2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativamente ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.117

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (vedi emend. 2.60).

2.109

ROSSI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.98

MUNDI, LAURIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.176

D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Esteri, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

Conseguentemente alla tabella A dell'atto Senato 4885 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)» ridurre le somme alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del seguente importo:

2000: - 20.

2.177

D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Esteri, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 11 (vedi emend. 1.0.1).

2.168

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.89

DE CAROLIS

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.36

GUBERT

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.50

ZANOLETTI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.91

CAZZARO, LARIZZA, MANCONI, GAMBINI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni gratuite, non concorrono a formare il reddito"».

2.60

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, devono intendersi ricomprese le somme corrisposte, anche a titolo transattivo, in relazione all'immissione dei lavoratori nella procedura di mobilità e per licenziamenti collettivi».

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**Compensazione n. 1.**

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge, per il 2001 si dispone una ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione del personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997"».

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «75 per cento».

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «30 per cento».

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 12.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 15.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le parole: «1° gennaio 1999».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 91.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la lettera a).

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7 sopprimere le lettere a) e b) e di utilizzare lo stanziamento di cui alla lettera c):

«c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 6.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 9.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 9, sostituire le parole: «30 miliardi» con le parole: «3 miliardi».

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 11.

Compensazione n. 16.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 43.

Compensazione n. 17.

Consequentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il seguente articolo:

«Art. 124-bis. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, alla piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro concorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

Compensazione n. 18.

Consequentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il seguente articolo:

«Art. 124-ter. - Alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento».

Compensazione n. 19.

Consequentemente, alla Tabella C voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»,

sostituire:

2001: 1.000.000;
2002: 1.010.000;
2003: 1.010.000;

con:

2001: 500.000;
2002: 510.000;
2003: 510.000.

Compensazione n. 20.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutabile in lire milioni, si provvede attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del MIPAF 24 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 53, 4 marzo 2000, serie generale).

2.0.18

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Completamento della restituzione dell'eurotassa)*

1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.».

Compensazione n. 1 del Gruppo F.I. (vedi emend. 1.0.1).

2.0.17

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

Al comma 4-bis, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ridotto forfetariamente del 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "ridotto forfetariamente del 20 per cento"».

Compensazione n. 5 del Gruppo F.I. (vedi emend. 1.0.1)

2.0.16

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

Alla fine del comma 2, dell'articolo 31 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono soppresse le seguenti parole: "ed entro il limite annuo di lire 12.000.000».

Compensazione n. 3 del Gruppo F.I. (vedi emend. 1.0.1)

2.0.15

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2001 una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: "Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati" nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2001, per la dichiarazione dell'anno 2000.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il "Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati".

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui al comma 2 dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

5. A decorrere dall'anno 2002, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relativi al periodo di imposta precedente».

2.0.14

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento».

Compensazione n. 1 del Gruppo F.I. (vedi emend. 1.0.1)

2.0.13

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8 3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la

concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

- a) durata massima ventennale;
- b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;
- c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corri-

spondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.0.12

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Mobilità territoriale dei cittadini)*

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI**Compensazione n. 1**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 1.000.000.

2.0.11

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese di ottobre 2000, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che sca-

dono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1999 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.

10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10 ottobre 2000, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi

gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: – 200.000;

2002: – 50.000.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 1.000.000.

2.0.10

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, RECCIA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342)*

1. All'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).**2.0.1**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, PAGANO, ALBERTINI, BERGONZI, BISCARDI, DONISE, MARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***Articolo 2-bis.***(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in 300 miliardi di lire all'anno, si provvede parzialmente utilizzando per il triennio 2001-2003:

per lire 200 miliardi lo stanziamento di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710;

per lire 100 miliardi lo stanziamento di cui alla legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)».

2.0.2

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, PAGANO, ALBERTINI, BERGONZI, BISCARDI, DONISE, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in 300 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001-2003, si provvede conseguentemente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.0.3

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: –1.000.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento censimenti»:

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...»:

2001: –100.000;
2002: –100.000;
2003: –100.000.

2.0.4 (Nuovo testo)

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, TAROLLI, ALBERTINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)

1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

2.0.4

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina

convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

2001: -50.000;

2002: -50.000;

2003: -1.000.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento censimenti»:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...»:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

2.0.5

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Tassazione del nucleo familiare)

1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio procapite derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia, titolari di redditi, ne facciano richiesta».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.0.6

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "per il periodo" fino a: "all'articolo 1" con le seguenti: "su supporti informativi le dichiarazioni trasmesse in via telematica"».

2.0.7

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "e i soggetti incaricati della predisposizioni della dichiarazione"».

2.0.8

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

Segue compensazioni Gruppo Lega Forza Nord nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 7, 12 (vedi emend. 2.40).

2.0.9

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***Articolo 2-bis.***(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)*

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è distinta e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1».

Segue compensazioni Gruppo Lega Forza Nord nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 (vedi emend. 2.40).

Art. 3.**3.21**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***3.8**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: "di un imposto pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47, 22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; per le società quotate, tale misura è pari all'80 per cento"».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.14

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) comma primo, lettera b), le parole da: "con aliquota del 36 per cento" fino a "e del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003";

b) comma primo, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5. Le imprese che non assolvono gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale a seguito della mancata denuncia della loro attività ovvero della mancata denuncia di lavoratori alle proprie dipendenze possono regolarizzare la loro situazione in base alle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 provvedano, con apposita istanza, a dichiarare gli elementi utili alla determinazione ed alla quantificazione della attività svolta ovvero all'individuazione dei lavoratori non denunciati. La regolarizzazione deve esaurirsi nell'arco di un quinquennio decorrente dal 1° gennaio 2001.

6. La retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti dalle imprese di cui al comma 2 sarà pari per ciascun lavoratore alle seguenti percentuali del minimo tabellare riferito al più basso livello d'inquadramento previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera:

- 20 per cento per il primo periodo d'imposta;
- 40 per cento per il secondo periodo d'imposta;
- 60 per cento per il terzo periodo d'imposta;
- 80 per cento per il quarto periodo d'imposta;
- 100 per cento per il quinto periodo d'imposta.

7. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 6 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi pre-

visti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui al comma 5.

8. I soggetti Irpeg che si avvalgono della procedura di cui al comma 5 possono avvalersi, per il periodo d'imposta 2001 e per i due successivi, di uno speciale regime fiscale che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari alle seguenti percentuali del maggiore reddito dichiarato: 1 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, 15 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, 32 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

9. Per le imprese che abbiano denunciato lavoratori con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera, o li abbiano retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base ai suddetti CCNL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui sia stato omesso il versamento, sarà pari alle percentuali di cui al comma 6, calcolate sulla differenza tra la retribuzione dichiarata e quella dovuta in base ai suddetti CCNL.

10. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 9 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui allo stesso comma 9.

11. Sulla differenza tra l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989 e gli imponibili di riferimento di cui ai commi 6 e 10 vanno accreditati contributi e premi figurativi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini, rispettivamente, del diritto e misura delle prestazioni pensionistiche e assistenziali e della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo.

12. Relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione, i soggetti di cui al comma 9 sono tenuti al pagamento dell'1 per cento del reddito dichiarato con un minimo di lire 500.000 per ogni periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione, relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescri-

zione, gli obblighi fiscali e contributivi sono dovuti nella misura forfettaria del 2 per cento all'anno del minimo tabellare di cui al comma 6 per le imprese di cui al comma 5 e della retribuzione dovuta in base al CCNL per le imprese di cui al comma 9. La regolarizzazione rende inapplicabili le sanzioni civili, fiscali, amministrative e penali.

13. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 12 individua la retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui ai commi 5 e 10 per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione.

14. In deroga alle disposizioni vigenti, i periodi di cui al comma 12 sono integralmente utili ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La contribuzione forfettaria di cui al comma 12 è utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

15. Le imprese che nell'arco del quinquennio non adempiono integralmente alle disposizioni di cui ai commi precedenti decadono dai benefici previsti dagli stessi commi. Le imprese non possono essere poste in liquidazione per un periodo non inferiore a 36 mesi pena la decadenza dai benefici previsti.

16. Le imprese di cui al comma 5 che non abbiano denunciato la loro attività e che regolarizzino la loro situazione entro il 31 dicembre 2001, qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, possono chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a diciotto mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio.

17. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma precedente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

18. Per quanto non espressamente stabilito ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.

19. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sulle imprese di cui ai commi precedenti.

20. Con uno o più decreti il Ministro delle finanze, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, verranno emanate disposizioni per l'attuazione delle presenti disposizioni e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».

Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.9

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.13

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.17

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000;
2003: – 1.000.000.

3.18

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «35 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Segue compensazione Gruppo F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).

3.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35,5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «33,5 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

3.2

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «36 per cento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «34 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.3

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «, del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso

al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.10

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.16

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

3.19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO, COSTA

Al comma 1, alla fine della lettera b) sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002 e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione n. 1 del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.6

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.12

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001».

Segue compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.20

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in attesa della nuova determinazione dell'aliquota generale dell'IRPEG, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001».

Compensazione n. 5 del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.5

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le zone di intervento dell'obiettivo 1 con l'aliquota del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001, e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: –200.000;
2002: –240.000;
2003: –180.000.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1"».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.22

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

3.0.4

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero-capitolo 2100)"».

3.0.1

ALBERTINI, MARINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis): i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della Legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica- cap. 2504/p)"».

3.0.3

ALBERTINI, MARINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) I ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)"».

3.0.5

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 2100)"».

3.0.2

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di

cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)"».

3.0.6

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 2100)"».

3.0.7

MARINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-*nonies*), aggiungere la seguente:

"c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogate; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a lire 175 miliardi e per il 2002, lire 100 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 12 per cento per il 2001, e al 4,5 per cento a decorrere dal 2002, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa».

3.0.8

BONAVITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Immobili Onlus e Associazioni)

1. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, al comma 2-bis, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"c) i redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati dai predetti enti e destinati esclusivamente all'esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*) della legge 20 maggio 1985, n. 222 e di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 469"».

3.0.9

BONAVITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, nonché le Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerate dall'obbligo dei misuratori fiscali di cui al presente articolo"».

3.0.10

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di IRPEF)*

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

"*a*) dopo le parole: "entro sei mesi dall'acquisto stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro sei mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto";

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale"».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.0.11**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza"».

Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.0.12

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Organismi paritetici)*

1. Tra le Associazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 devono intendersi ricompresi anche gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

3.0.13

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I conferimenti di beni di qualsiasi natura in società e associazioni, scontano unicamente un'imposta, sostitutiva di ogni altra imposta dello 0,50 per cento sul valore netto dei conferimenti.

2. L'aliquota si applica a tutti i rapporti non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione n. 5 del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.0.14

GUBERT

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente:

"La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23"».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

Art. 4.**4.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emen. 2.10).**

4.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

4.11

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

*Sopprimere l'articolo.***Segue compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**

4.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei contributi sociali».

4.2

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole da: «giuridiche e» fino alla fine del comma, con le altre: «fisiche (IRPEF) limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente compreso nei primi tre scaglioni reddituali».

4.10

MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.13

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

1-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione».

4.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione».

4.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

4.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

La eventuale omissione da parte di una impresa della registrazione sull'apposito registro di acquisto dei beni ammortizzabili, di cui al comma 6 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, deve intendersi sanata, in quanto considerata mera violazione di natura formale, semprechè gli estremi dell'acquisto siano ricavabili dagli altri registri contabili, nonchè dalla documentazione contabile dell'impresa.

Non viene, pertanto, inibita la piena deducibilità dei costi di acquisto, dovendosi considerare in modo estensivo e retroattivo l'abrogazione della normativa disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».

Art. 5.

5.30

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 è attribuita agli agenti e rappresentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000 per ogni autoveicolo.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.68

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le parole "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

5.84

SEMENZATO, SALVATO

*Sopprimere il comma 2.**All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

5.85

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2.**All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

5.77

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2 la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «350.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

5.35

ROSSI, MORO

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «320.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.34

ROSSI, MORO

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «310.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.51

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.52

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trat-

tato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.22

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di successivo conferimento in società dell'azienda, p ramo d'azienda, si consideravalore di realizzo quelloattribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ramo d'azienda nelle scritture contabili del soggetto conferitario, prendendo a base i vvalori fiscalmente riconosciuti risultanti dalle ultime scritture contabili del conferente ovvero dell'affittuario o usufruttuario ai sensi dell'articolo 67, comma 9 e dell'articolo 68 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001:-2.000;
2002:-2.000;
2002:-2.000.

5.14

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.17

DE CAROLIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misura del 150 per cento"».

5.29

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misura del 150 per cento"».

5.72

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misura del 90 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

5.86

ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misura del 150 per cento"».

5.95

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misura del 150 per cento"».

5.53

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.36

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 111-ter (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia istituzionale oppure connessa, non concorrono alla formazione del reddito imponibile"».

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.69

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;"

b) nella lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

5.80

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

alla lettera *b*), le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono soppresse».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania da n. 1 a n. 12 (vedi emend. 2.40).

5.42

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.43

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono aggiunte le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.45

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "non inferiori" sono sostituite dalle seguenti: "congrui rispetto"».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.82

CASTELLI, LEONI, COLLA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applicano anche alle imprese ai fini dell'IRPEG, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale, nonché al miglioramento della sicurezza delle proprie strutture, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (vedi emend. 2.60).

5.44

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.48

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di

effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 (v. emend. 2.40).

5.20

VERALDI, CASTELLANI

Al comma 4, premettere alla lettera a), la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A favore delle piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, tale remunerazione è aumentata nella misura di cinque punti percentuali per l'anno 2001 di tre punti percentuali per l'anno 2002, di un punto percentuale per l'anno 2003».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti della tabella C delle seguenti misure:

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.

5.12

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.41

BONAVITA

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.16

DE CAROLIS

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

5.28

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.38

BONAVITA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

Conseguentemente, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). – 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1o gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

5.66

MONTAGNINO, CASTELLANI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un am-

montare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.71

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA N. 5 (v. emend. 1.0.1)

5.87

ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

5.97

GUBERT

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

A copertura di prevede l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 (Gubert).

5.75

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

5.23

ROSSI, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 ai fini del calcolo del reddito e del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, il costo dell'energia e del carburante è ridotto del 30 per cento».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.67

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio è elevato dal 12 al 20 per cento».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001:	– 1.000.000;
2002:	– 1.000.000;
2003:	– 1.000.000.

5.200

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 dell'articolo 54 dopo le parole: "non inferiore a tre anni" sono inserite le seguenti: "e per le società sportive professionistiche non inferiore ad un anno".

Compensazione del Gruppo FI n. 8 (v. emend. 1.0.1).

5.31

SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

5.32

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile, sono apportate le seguenti modifica-

zioni: al comma 1 le parole: "gli atti relativi a fondi rustici" sono sostituire dalle seguenti: "gli atti, compresi i trasferimenti di quote di società di persone, relativi a beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività dell'azienda"; al comma 3, dopo il periodo: "dalla stipula del contratto di affitto", si aggiunge il seguente: "nonchè alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)".

5.33

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, PREDA, SARACCO, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO, FIGURELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge n. 441 del 1998, fino alla parola: "n. 950/97" è sostituito dai seguenti: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 7627"».

5.76

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con Enti di formazione, l'Ordine dei dottori agronomi e forestali e i Collegi degli agrotecnici e dei periti agrari per fornire formazione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili su capitolo di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 7627"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7 (v. emend. 1.0.1).

5.90

BEDIN, LAURIA BALDASSARE, PREDA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministero delle apolitiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con Enti di formazione, Ordine dei dottori agronomi e forestali e collegi degli agrotecnici e dei periti agrari per fornire formazione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 7627"».

5.1

PREDA, BATTAFARANO, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Al comma 8, dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 601» aggiungere le seguenti: «nonchè le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216. La raccolta effettuata presso tali soggetti non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

5.3

PREDA, BATTAFARANO, ROBOL, SARACCO

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzia delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001:	- 10.000;
2002:	- 10.000;
2003:	- 10.000.

5.89

BEDIN, LAURIA BALDASSARE, PREDA

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzie delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001:	– 10.000;
2002:	– 10.000;
2003:	– 10.000.

5.92

BIANCO, PREDA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soci di società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto, continuano ad applicarsi i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie, stabiliti dalla normativa vigente in materia di proprietà diretta coltivatrice».

5.74

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonchè nel comma 2, dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 610, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

5.25

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

5.79

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

5.81

ANTOLINI, MORO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazioni n. 1 e n. 6 della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

5.83

ANTOLINI, MORO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento, per i periodi d'imposta, in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999; dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1° gennaio 2000; dell'1 per cento per i periodi successivi"».

Compensazioni n. 1 e n. 6 della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

5.78

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 9 dopo le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» *aggiungere le seguenti:* «nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari».

Compensazione di F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).

5.201

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attività nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.202

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è abrogato».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.202

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attività nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

5.73

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal

1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera *a*), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Compensazione del Gruppo F.I. n. 8 (v. emend. 1.0.1).

5.91

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera *a*), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 3000 del 1999, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

5.10

BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.11

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.21

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

5.15

DE CAROLIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.27

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.37

BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.40

ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.70

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 6 (v. emend. 1.0.1).

5.88

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.96

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.19

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

*I commi da 10 a 16 sono soppressi.***Segue compensazione Gruppo A.N (v. emend. 2.60).**

5.63

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 10.

5.93

IL RELATORE

Al comma 10, sostituire le parole: «come definiti dalla prassi contabile» con le seguenti: «come definiti al comma 12».

5.62

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 11.

5.94

IL RELATORE

Al comma 11, dopo le parole: «degli investimenti agevolati» inserire le seguenti: «di cui al comma 10».

5.98

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI

Al comma 1, lettera d):

al numero 1), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti: «474.693»;

al numero 3), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti: «474.693»;

al numero 3.2), sostituire le parole: «96.154» con le seguenti: «57.154».

Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo 5, le parole: «10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «7,7 miliardi».

5.2

PREDI, ROBOL, BEDIN, SARACCO

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: "Art. 12. – Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"».

5.6

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

5.7

CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, tra le parole: "e per il successivo" e le parole: "il reddito complessivo", inserire le seguenti: "periodo (per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/1) o per i due successivi periodi (per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8)"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.8

CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, aggiungere il periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8, si applicano anche per il secondo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.13

CRESCENZIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti, regolarmente iscritti nel registro della CCIAA quali esercenti il commercio di leghe e prodotti per uso odontoiatrico e odontotecnico protesi, che commercializzano le leghe dentali auree di purezza pari o superiori a 325 millesimi, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000».

5.18

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g-bis*) è aggiunta la seguente:

"*g-ter*) le somme erogate dalle società cooperative ai soci lavoratori, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei titoli azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"».

5.5

GUERZONI, BONAVITA, RIPAMONTI, VEDOVATO, CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 48, comma 4, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dall'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle rese da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2001"».

5.24

NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dall'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle rese da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2001"».

5.26

CIMMINO, MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli affettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di riduzione dei valori delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconoscimento ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.9

VILLONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, dopo le parole: "nonchè ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente a un solo veicolo per le ditte individuali, ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per i mezzi eccedenti i limiti indicati";

16-ter. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 sono soppresse dopo il primo periodo le seguenti parole: "tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio", nonché nell'ultimo periodo le parole: "il predetto limite di 35.000 di lire per le autovetture è elevato a 50.000.000 di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.39

BONAVITA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, l'articolo 121-bis, comma 1, è sostituito dal seguente.

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da tu-

rismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa";

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

5.47

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986 n. 817, l'articolo 121-bis, 1° comma, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa".

18. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

19. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

20. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

21. Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, e gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

Segue compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

5.4

PIZZINATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le società ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), , della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono autonomia soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

5.46

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le società ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), , della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono autonomia soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Segue compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).

5.0.1

GAMBINI, PAROLA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente***«Art. 5-bis.**

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"120-bis) le prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali», sono soppresse.

3. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

4. L'articolo 16 della 23 dicembre 1999, n. 488 è così sostituito:

«Art. 16 – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 1 0.000.000;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turisticoalberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque, residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un

numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n.571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 300.000.

5. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

6. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 4 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

7. Gli importi di cui al comma 4 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana spa.

8. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

9. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 è applicabile anche alle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

10. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 8 e 9, ed il periodo di chiusura di cui al comma 12 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 14.

11. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. I benefici di cui al comma 8 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che,

negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

13. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si é verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale e l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

14. Le aziende di cui al comma 8 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio. Alla scadenza di tale periodo, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività, in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della predetta agevolazione contributiva.

15. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

16. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2001, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

17. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, é riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.

18. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere, in deroga alle disposizioni degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 17.

19. Le disposizioni dei commi 16, 17 e 18 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

20. L'imposta sostitutiva di cui al comma 17 deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza nel termine di versamento, rispettivamente, del 1° e del II acconto dovuto per le imposte sul reddito dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 novembre 2000, con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

21. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 aprile 2001 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 18 nei termini previsti dal comma 21.

22. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001.

23. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento»;

b) nelle note, é aggiunta, in fine, la seguente: «II-*quinquies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

25. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

26. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e nono periodo».

27. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: «41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

28. Le disposizioni dei commi 25, 26 e 27 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 delle seguenti:

Compensazione n. 1.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto a), anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto g) non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

a) il Comune sede della casa da gioco;

b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;

c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;

d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

Compensazione n. 2.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 23 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Compensazione n. 3.

Sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

Compensazione n. 4.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

"Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo "una tantum", stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante all'entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro"».

Compensazione n. 5.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni per l'INVIM decennale)

1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con i criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, può essere applicata un'ipotesi sostitutiva pari allo 0,20 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

5.0.2

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DUVA, BATTAFARNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Detrazione di imposta per attività formative per titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che percepiscono in via prevalente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è attribuita una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento dell'importo delle spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale, adeguatamente certificati, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1.600.000.

2. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche in funzione del contenimento dell'evasione fiscale.

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro:

2001: – 40.000;

2002: – 50.000;

2003: – 70.000.

5.0.3

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARE, MUNDI, CIMMINO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Riduzione del prelievo IRPEG e IRAP
per le imprese operanti nel mezzogiorno)*

1. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 dell'art. 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «de minimis», come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

3. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli anni dal 2001 al 2003 le unità produttive dei soggetti di cui all'art. 3, operanti nelle aree dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è esente l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «de minimis», come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comu-

nità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

Conseguentemente, all'art. 14, sostituire le parole:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

Con le altre:

a) lire 5.000.000 se la base imponibile non supera lire 100.000.000;

b) lire 3.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 100.100.000;

c) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 100.200.000;

d) lire 1.250.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 100.300.000.

5.0.4

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARE, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e forali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progres-

siva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1/1/2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali;

b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1/1/2002;

c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi, individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento, applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati».

5.0.5

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (*Disposizioni in materia di IRPEF*). – 1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.0.6

MONTAGNINO, SCIVOLETTO, BEDIN, PREDI, PALUMBO, ZILIO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, come modificato dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

5.0.7

MONTAGNINO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Trattamento fiscale)*

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze Dlgs n. 300/1999 art. 70 comma 2 (2.1.2.9) è così ridotto:

20.000 milioni per il 2001;
20.000 milioni per il 2002;
20.000 milioni per il 2003».

5.0.8

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dai redditi di impresa delle erogazioni liberali a favore dei parchi naturali)

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies*) è aggiunta la seguente:

«*c-nonies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della presente legge.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1 è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2001, 10 miliardi per il 2002 e di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001 l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 22 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Conseguentemente, in Tabella C alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 – 4;
2002 – 10;
2003 – 8».

5.0.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. – (*Equiparazione dell'ERP alla prima casa ai fini dell'ICI*) – 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

Compensazione del gruppo F.I. n. 5 (v. emend. 1.0.1).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 5 dicembre 2000, ore 18

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia (4903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Regolamento (CE) N. /2000 del Consiglio dell'Unione Europea che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (n. 142).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783)
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).

- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

V. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa*).
- SCOPELLITI – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale (4383).

II. Discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792)

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 dicembre 2000, ore 10 e 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 828 ad esso attinente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 5 dicembre 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Decreto-legge n. 345/2000: Fondazioni lirico-sinfoniche (Esame C. 7462 Governo).
 - Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (Esame nuovo testo C. 6413, Governo, approvato dal Senato).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Martedì 5 dicembre 2000, ore 14

Seguito dell'esame e votazione della Relazione sulla tratta degli esseri umani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Martedì 5 dicembre 2000, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Martedì 5 dicembre 2000, ore 13

IN SEDE CONSULTIVA

Audizione di Walter Ganapini, presidente dell'ANPA.
